



COMUNE DI ANGERA

Provincia di Varese

Piazza Garibaldi, 14 - 21021 - Angera (VA)

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.) AI SENSI DEL D.D.G. del 10/04/2014 n. 3095

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO E PER LA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

RIF. LAVORO

15-132

REV 02				
REV 01				
REV 00	Ottobre 2016	EMISSIONE	M.S.	D.F.
	DATA	SCOPO REVISIONE	DISEGNATO	APPROVATO

Idrogea
servizi S.r.l.

VIA LUNGOLAGO DI CALCINATE, 88 - 21100 - VARESE
TEL 0332.286650 - FAX 0332.234562 - idrogea@idrogea.com - idrogea@pec.it - www.idrogea.com



Cert. n. 6181

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	2
1.1. Inquadramento normativo	2
1.2. Competenze Comune	4
1.3. Ufficio del sottosuolo.....	5
2. DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
2.1. Direttive per la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da ubicare nel suolo e sottosuolo	7
2.2. Titolo abilitativo	8
2.3. Riunioni di coordinamento	9
2.4. Sistema informativo integrato del sottosuolo.....	9
2.5. Mappatura delle reti esistenti	10
2.6. Censimento strutture polifunzionali esistenti	10
2.7. Abbandono reti	11
3. PROCEDURE GENERALI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	12
3.1. Domanda e rilascio di autorizzazione.....	12
3.2. Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione.....	14
3.3. Proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori	14
3.4. Interventi limitati e/o d'urgenza	15
3.5. Impianti elettrici e di telecomunicazioni.....	15
3.6. Interventi a basso impatto ambientale	15
3.7. Modifiche ai progetti presentati	16
3.8. Realizzazione degli interventi	16
3.9. Sicurezza e vigilanza delle aree di cantiere	17
3.10. Proroga del termine per la conclusione dei lavori	17
3.11. Interventi d'ufficio da parte dell'amministrazione.....	18
3.12. Spostamenti	18
3.13. Proprietà e utilizzo delle infrastrutture.....	19
3.14. Responsabilità degli operatori	19
3.15. Oneri	20
3.16. Garanzie	21
3.17. Inadempienze e penalità	21
4. ESECUZIONE OPERE - INDICAZIONI OPERATIVE.....	22
4.1. Prima dell'inizio dei lavori	22
4.2. Segnalazione cantieri	23
4.3. Durante i lavori	24
4.4. Periodo di esecuzione lavori	27
4.5. Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro.....	28
4.6. Gestione dei cantieri	28
4.7. Ultimazione lavori.....	29
5. PRESCRIZIONI	30
5.1. Prescrizioni tecniche manomissioni	30
5.2. Prescrizioni tecniche infrastrutture.....	35
6. DISPOSIZIONI FINALI	36
6.1. Programmazione degli interventi da parte dell'Amministrazione Comunale.....	36
6.2. Casi non previsti dal presente regolamento.....	37
6.3. Validità'.....	37
6.4. Pubblicità del regolamento.....	37
6.5. Rinvio dinamico.....	37

1. Introduzione

1.1. Inquadramento normativo

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) è stato introdotto dalla "Direttiva Micheli" DPCM 3/3/99 e quindi nella normativa Regionale della Lombardia con la legge n. 26/03.

La Legge Regionale 12/05, all'art. 9 comma 8, ha inoltre sancito il necessario coordinamento ed integrazione del P.U.G.S.S. con il Piano dei Servizi per quanto concerne l'infrastrutturazione del sottosuolo. Il P.U.G.S.S., cioè, diventa parte integrante del PGT come specifica settoriale del Piano dei Servizi per quanto concerne il governo del sottosuolo.

Il 10 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha approvato un nuovo regolamento per la pianificazione urbana dei sottoservizi e la raccolta e la gestione dei dati degli impianti e delle reti dei servizi di Pubblica Utilità.

Il provvedimento fornisce nuovi strumenti per la governance del sottosuolo, sottolineando quanto questo sia una preziosa risorsa il cui utilizzo va coniugato con la sua valorizzazione.

Il provvedimento ha introdotto rilevanti novità, fra cui quelle per la mappatura e la cartografia delle reti.

Ci sono proposte di metodologie e criteri guida, in applicazioni di quelle indicazioni innovative che la Regione ritiene che i Comuni debbano osservare nella redazione dei PUGSS, perché la pianificazione risulti completa ed un effettivo strumento di gestione. Per la redazione dei PUGSS sono essenziali tre documenti: Rapporto Territoriale, Analisi delle Criticità Del Piano degli interventi.

Sono individuati ed esplicitati i criteri utili per la costituzione degli Uffici del Sottosuolo, a cui ricondurre tutte le attività di pianificazione e programmazione degli interventi.

Sono fornite indicazioni e specifiche tecniche per l'implementazione di un database delle reti di sottoservizi con l'obiettivo di realizzare l'omogenea mappatura degli impianti nel sottosuolo. E' previsto che queste cartografie e banche dati locali confluiscono, poi, in un unico data base regionale, accessibile e utilizzabile da tutti gli addetti ai lavori, Comuni e operatori per primi.

Il Regolamento è stato numerato come **Regolamento n° 6 del 2010** ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. n° 8 del 23 febbraio – primo supplemento ordinario.

Successivamente sono stati pubblicati gli «**Indirizzi ai Comuni e alle Province lombarde per l'uso e la manomissione del sottosuolo**» (d.d.g. 19 luglio 2011 n. 6630, pubblicato sul BURL S.O. n. 30 del 25 luglio 2011), disposizioni e modalità utilizzabili dagli Enti locali lombardi per la regolamentazione uniforme degli interventi nel sottosuolo.

Gli Indirizzi sono stati individuati dalla Regione in collaborazione con ANCI Lombardia, UPL, IATT e i principali gestori dei servizi di pubblica utilità, al fine di creare un nucleo di regole uniformi, incentivando lo sviluppo dei servizi locali e sostenendo la ricerca di nuove soluzioni.

Il Decreto n. 6630 ha approvato il documento di carattere generale «Indirizzi ai Comuni e alle Province lombarde per l'uso e la manomissione del sottosuolo» (Allegato 1), corredato da 4 documenti specifici:

- «Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta» (Allegato 2) e riportato in calce al presente documento, che contiene il modulo tipo utilizzabile per la richiesta dei provvedimenti alle Amministrazioni, con l'indicazione degli elementi relativi all'intervento, alla sua ubicazione, alle tempistiche e alla documentazione che deve essere presentata;

- «Schema tipo di disciplinare di concessione» (Allegato 3), che fornisce a titolo esemplificativo indicazioni per la predisposizione dei disciplinari di concessione delle amministrazioni locali;
- «Prescrizioni tecniche» (Allegato 4), che contiene le indicazioni tecniche generali che le Amministrazioni potranno richiedere agli operatori dei servizi a rete nell'esecuzione delle proprie opere, preventivamente autorizzate;
- «Tecnologie a basso impatto ambientale (no-dig e trenchless technology)» (Allegato 5), che descrive le principali tecnologie a basso impatto ambientale che in molte situazioni possono sostituire le tecniche tradizionali a cielo aperto con vantaggi in termini di riduzione delle tempistiche e dell'effrazione del suolo.

Gli indirizzi costituiscono un punto di riferimento in materia di scavi e posa di infrastrutture nel sottosuolo, che nel presente Regolamento vengono recepiti.

Con la **L.R. 7 /2012** la Lombardia ha precisato nell'art. 38 che, sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 26/2003, il regolamento per l'uso del sottosuolo ed il catasto del sottosuolo.

Nell'art. 41 (Regolamento per l'uso del sottosuolo) la legge prevede che il comune debba approvare il regolamento per l'uso del sottosuolo, coordinandone le disposizioni con quelle disciplinanti l'uso del suolo.

Il regolamento per l'uso del sottosuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), deve prevedere:

- a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;
- b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;
- c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
- d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
- e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
- f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'articolo 34, comma 3, della l.r. 26/2003, per l'alloggiamento dei servizi a rete;
- g) la promozione del catasto del sottosuolo;
- h) la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico.

Con l'art. 42 la Lombardia invece ha previsto di dotarsi di un catasto del sottosuolo, di quello strumento cioè che raccoglie le informazioni su tutte le reti di pubblica utilità presenti in un determinato territorio.

Il provvedimento prevede che i Comuni individuino al proprio interno un Ufficio del Sottosuolo, che dovrà raccogliere dagli operatori l'elenco e la mappatura delle reti.

In particolare i Comuni istituiscono il catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.

Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo:

- a) la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture - ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18);
- b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
- c) il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

Nel presente regolamento vengono pertanto disciplinate le procedure per la posa la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da ubicare nel suolo e sottosuolo come previsto dall'art. 8 del RR n. 6/2010 sulla base degli indirizzi della D.d.g. 6630/2011.

1.2. Competenze Comune

Al Comune compete:

- La disciplina dell'utilizzo del sottosuolo stradale, attraverso la gestione coordinata del sistema delle reti stradali e delle infrastrutture applicando i relativi oneri economici.
- L'attuazione di provvedimenti di settore (direttive, norme regionali, norme tecniche che disciplinano i servizi a rete).
- La redazione e gestione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui alla LR n.12/05, secondo i seguenti provvedimenti e successive modifiche e integrazioni: DPCM 3/3/99, L.R. Lombardia n. 26/03 e relativo Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n.6.

Il Comune persegue i seguenti obiettivi:

- a) utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo ("suolo pubblico");
- b) coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
- c) aggiornamento del "Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo" - SIIS;
- d) ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete, in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed alle imprese, realizzando economie di scala a medio e lungo termine con usi plurimi dei sistemi;
- e) offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni; il processo di pianificazione e controllo deve portare a garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio, in condizioni di uguaglianza e di equità nell'accesso e nella fruibilità da parte di tutti i cittadini.
- f) L'organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalla direttiva 3/3/99 e la realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento delle reti secondo il titolo IV della L.R 26/03.

- g) Promuovere, ove opportuno, le attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.
- h) La realizzazione, direttamente o affidandole a terzi, delle nuove infrastrutture definite nel Piano.
- i) La costituzione di un Ufficio del Sottosuolo o l'individuazione di una struttura interna per la pianificazione e la gestione degli interventi ed in generale delle attività oggetto del presente Regolamento, anche in forma associata con altri Comuni.

1.3. Ufficio del sottosuolo

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 19 DPCM 3/3/99 e art. 7 Regolamento Regionale n. 6/2010, costituisce, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, una struttura, denominata Ufficio per il sottosuolo, cui demandare le funzioni legate alla pianificazione del sottosuolo, le procedure autorizzative e di controllo degli interventi, il rapporto con le Aziende Erogatrici e gli altri Enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.

Il Comune organizza il funzionamento dell'Ufficio in termini di personale e di strutture tecnico-amministrative anche attraverso la collaborazione con altri uffici del Comune.

L'Ufficio acquisisce annualmente dalle Aziende Erogatrici la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo il disposto dell'art. 15, comma 5 della D.C.P.M. 03/03/1999, dell'art. 35, comma 1, punto c) della L.R. n° 26/03 e dell'art. 9, comma 3 del Regolamento Regionale n° 6/2010, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale ed alle infrastrutture in collaborazione con gli uffici competenti.

Deve inoltre tenere aggiornati:

- la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
- il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

L'ufficio svolge tutte le attività inerenti:

1. la pianificazione con programmazione e coordinamento delle attività di infrastrutturazione e di realizzazione delle opere relative alla rete dei servizi mantenendo costanti contatti con gli Enti/Società gestori dei sottoservizi e predisponendo il programma degli interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete previsti nell'anno e nel triennio;
2. l'attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
3. il censimento delle strutture polifunzionali esistenti, la mappatura delle reti e la classificazione delle strade;
4. la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;
5. lo sviluppo e l'applicazione del PUGSS così come previsto dal DPCM 03/03/99;
6. il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le necessarie conferenze di servizi;
7. definizione della documentazione prevista per le concessioni, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri economici e le cauzioni e l'insieme delle procedure con le normative di riferimento;

8. assicura il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.
9. collabora con le funzioni legali del Comune nella predisposizione delle convenzioni tipo.
10. promuove iniziative per l'informazione e comunicazione alla cittadinanza relativamente ai lavori in corso nel comune ed a quelli in programmazione.
11. il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS;
12. il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
13. la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati.

2. Disposizioni generali

2.1. Direttive per la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da ubicare nel suolo e sottosuolo

(rif. All. 1 Ddg 6630/2011)

Gli indirizzi contenuti nel presente documento si riferiscono alle seguenti reti di servizi:

- acquedotti;
- elettriche;
- elettriche di illuminazione pubblica, semaforica, telesorveglianza;
- di comunicazioni elettroniche;
- teleriscaldamento;
- fognarie;
- gas

e alle rispettive infrastrutture di contenimento.

L'applicazione è altresì estesa alle correlate opere superficiali di connessione (allacciamenti).

Con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico" usato nel presente Regolamento si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, quelli di proprietà privata gravati di servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Restano escluse dal campo di applicazione l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree (resta facoltà del Comune concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni).

Restano altresì escluse le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).

Sono regolamentate tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico che devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), degli artt. 4-5 del DPR n° 503/96 (Regolamento per il superamento delle barriere architettoniche), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni della Polizia Locale e delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.

Sono fatti salvi altresì gli aspetti connessi alla tassa di occupazione del suolo pubblico e al regime generale della concessione, disciplinati da apposito regolamento comunale.

Le operazioni volte alla manomissione del suolo pubblico sono pertanto subordinate alla stipula di regolare concessione/autorizzazione, fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico e relativo pagamento.

L'Amministrazione rilascia agli operatori dei servizi a rete i provvedimenti necessari per intervenire nel sito di competenza per l'esecuzione dei lavori e/o la posa di servizi a rete.

L'operatore realizza la propria rete nel rispetto delle norme di riferimento vigenti e delle proprie regole tecniche.

L'Amministrazione, al fine di garantire un efficace coordinamento degli interventi da parte di tutti gli operatori dei servizi a rete, può:

- chiedere evidenza della programmazione, su base almeno annuale e aggiornabile periodicamente, degli interventi previsti dall'operatore, che si impegna a fornirli nei tempi concordati, a esclusione degli interventi non programmabili (nuovi

- allacciamenti dell'utenza, interventi per guasto o interventi comunque non prevedibili);
- fornire evidenza a tutti gli operatori, anche attraverso la convocazione di un apposito tavolo operativo, delle aree di intervento previste sia da parte degli altri operatori, qualora ne sia in grado, sia da parte dell'Amministrazione stessa o da altre Amministrazioni per la manutenzione delle strade o per la realizzazione di nuovi interventi edificatori o per la realizzazione di nuova viabilità;
 - fornire a tutti gli utilizzatori del sottosuolo il piano triennale delle OO.PP.
 - favorire il coordinamento tra operatori, fornendo a ciascuno i riferimenti di quelli operanti nel territorio di competenza (nominativi, fax, tel, e- mail, ecc.).

Ciò al fine di verificare:

- la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali infrastrutture presenti nel sito dell'intervento;
- l'intenzione da parte di altri operatori di posare i propri impianti nello stesso luogo/periodo;
- la possibilità di conseguire economie di scala, con particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale qualora l'Amministrazione abbia in programma di effettuare interventi di manutenzione del manto stradale nei luoghi di intervento.

Tali informazioni consentiranno all'Amministrazione di definire il programma annuale degli interventi nel proprio territorio, al quale gli operatori dovranno attenersi nella presentazione delle proprie istanze. Si intendono esclusi dalla programmazione annuale gli interventi per nuovi allacciamenti d'utenza non previsti e non prevedibili nel piano annuale, gli interventi per guasto e quelli comunque non prevedibili.

In assenza di specifiche convenzioni di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92 tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 285/92, la regolamentazione delle concessioni per l'occupazione di sedime demaniale potrà essere definita da un disciplinare di concessione (vedi allegato al presente Regolamento definito in base all'**Allegato 3 del D.dg 19 luglio 2011 n. 6630**), coerente con le prescrizioni proposte nel presente documento, cui ricondurre i provvedimenti autorizzativi rilasciati successivamente alla sua sottoscrizione.

Il disciplinare ha la durata massima di 29 (ventinove anni) dalla data di sottoscrizione e non vincola ad alcuna servitù la strada e/o le pertinenze della stessa che possono subire quindi ogni tipo di variante plano altimetrica.

Per i provvedimenti relativi ad impianti erogatori di pubblici servizi la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi fissati dalle leggi e dagli atti che li governano. La durata delle occupazioni temporanee è indicata nei provvedimenti autorizzativi. I termini indicati di inizio e fine lavori nei provvedimenti sono ritenuti essenziali salvo proroghe tempestivamente richieste.

2.2. Titolo abilitativo

Ogni operatore che intende eseguire interventi di installazione di nuovi sistemi a rete o interventi di manutenzione di sistemi esistenti, nonché interventi su manufatti posti sul suolo pubblico, deve presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio per il Sottosuolo comunale, allegando il relativo progetto.

Da questo atto si svilupperà l'iter che porta alla concessione dell'autorizzazione ad intervenire sulle infrastrutture pubbliche.

La predisposizione dei progetti esecutivi dei lavori di cui si chiede autorizzazione deve:

- garantire la continuità di tutti i pubblici servizi e l'integrità dei corrispondenti impianti di canalizzazione ricadenti nella zona interessata dall'intervento;
- verificare, in via preventiva sulla cartografia GIS comunale ed in via esecutiva mediante le necessarie indagini, l'esistenza di interferenze di altri impianti lungo il tracciato;

- salvaguardare, dove possibile, il verde urbano o garantire il successivo ripristino con adeguata piantumazione ove necessario;
- assicurare che il riempimento delle trincee di scavo ed il ripristino della superficie manomessa sia eseguito a regola d'arte;
- garantire il coordinamento preventivo con gli enti gestori.

2.3. Riunioni di coordinamento

L'Ufficio, indicativamente con frequenza semestrale, convoca una riunione di coordinamento, finalizzata a conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo e a valutare i programmi degli interventi previsti dal Comune (piano triennale), dagli Enti Pubblici, dagli Operatori.

L'Ufficio definisce con i partecipanti al tavolo di Coordinamento:

- a) il piano degli interventi ordinari e straordinari dislocati nel territorio comunale;
- b) le tempistiche di inizio e di fine lavori che devono essere avviati nel periodo di riferimento;
- c) le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei lavori ai fini della sicurezza;
- d) i rapporti con il Comando di Polizia Municipale.

L'Ufficio, dopo l'esame dei programmi presentati dalle Aziende, si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Operatrici per conseguire un'azione organica negli interventi e negli scavi.

Qualora lo ritenga opportuno e ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l'Ufficio si attiva per indire una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni al fine di definire con le Aziende Operatrici le modalità e la tempistica degli interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare.

Le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere almeno annualmente all'Ufficio del Sottosuolo, entro il giorno 30 novembre, il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, costituito da una relazione generale, da un programma dei lavori, da una planimetria generale in scala 1:5000 o eventualmente da una o più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, MXD / SHP), nonché da tabelle riportanti l'indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare.

Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e coordinamento tra le Aziende e tra esse ed il Comune) dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione straordinaria delle reti programmati e prevedibili per l'anno successivo.

Contestualmente al Programma Operativo Annuale le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere la cartografia ufficiale aggiornata ed informatizzata (formato DWG, MXD / SHP) dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza, che sarà utilizzata dall'Ufficio per la gestione e attuazione del PUGSS.

Tale cartografia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui le Aziende tengono indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità derivante dalla non corrispondenza della cartografia allo stato di fatto dei luoghi e delle reti, nonché alla incompletezza dei dati correlati alla cartografia stessa (distanza da capisaldi certi, profondità di posa, diametri tubazioni ecc.).

2.4. Sistema informativo integrato del sottosuolo

Il SIIS è una banca dati informatizzata che consiste di una mappatura georeferenziata delle infrastrutture e di un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti contenente tutte le informazioni tecnico-gestionali disponibili, caratteristiche, tipologia, ubicazioni topografiche e spaziali delle reti, nonché caratteristiche delle strade e vincoli esistenti, il

tutto gestito mediante applicativi GIS (*Geographic Information System*), secondo gli indirizzi regionali, e costantemente aggiornato.

A regime è composto da:

- a) la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche costruttive secondo il disposto dell' art.15 della direttiva 3/3/99, dell'art. 35 della L.R. n. 26/03, della D.G.R. 21 novembre 2007 n. 5900 "Determinazione in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziate delle reti tecnologiche", secondo i requisiti minimi dell'allegato 2 del Regolamento regionale n. 6 del 15.02.2010, ed alle rispettive modifiche e integrazioni;
- b) una mappa dei "lavori in corso", completa di tipo di lavoro, caratteristiche tecniche dei manufatti, responsabili, durata delle attività ed eventuali problematiche riscontrate;
- c) un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica;
- d) un elenco delle opere rientranti nel programma triennale ed annuale con relativo stato di avanzamento, ai fini del monitoraggio;
- e) un profilo delle gestioni presenti, con la "carta dei servizi" di ogni sistema operante;
- f) l'insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti da predisporre, comprensivo di moduli.

È cura dell'Ufficio tenere aggiornato il SIIS sulla base delle informazioni trasferite senza oneri da parte delle Aziende Operatrici, e operarne l'integrazione col SIT comunale.

2.5. Mappatura delle reti esistenti

Il Comune opera per predisporre la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle reti e delle infrastrutture sotterranee e la raccolta dei dati cartografici relativi all'occupazione del sottosuolo da parte degli Enti / Società.

I gestori dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili senza oneri economici al Comune.

I gestori, nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare almeno le seguenti caratteristiche principali:

- a) gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione;
- b) elettricità: tensione nominale, materiale;
- c) telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.

I gestori dovranno mappare e rilevare i dati sulla base degli standard regionali.

Dovranno altresì documentare fotograficamente lo scavo aperto rendendo visibile tutte le reti rilevate, comprese quelle di altri gestori e dovranno fornire le fotografie all'Ufficio del sottosuolo del Comune, preferibilmente in formato digitale.

2.6. Censimento strutture polifunzionali esistenti

Il Comune si organizza per dare corso ad una ricognizione delle strutture polifunzionali esistenti, d'intesa con gli Enti/Società gestori.

Il censimento interesserà le strutture, i punti di accesso, lo stato delle opere murarie, i servizi presenti ed il loro stato di uso.

In entrambi i casi tali dati saranno riportati in database e cartografie georeferenziate e digitali sulla base degli standard regionali e gestiti con strumenti GIS in formati aperti.

2.7. Abbandono reti

Il titolare della concessione di sottoservizi è tenuto a comunicare al Comune ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti.

In relazione alla particolarità delle singole situazioni il Comune ha facoltà d'imporre in ogni momento al Concessionario la rimozione della rete non più in servizio, ciò in dipendenza di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze legate alla collocazione di altri importanti sottoservizi.

Il Concessionario altresì sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel termine indicato dal Comune, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.

Quanto sopra salvo diverse pattuizioni fra il Comune e il Concessionario o da quanto previsto dalle Leggi.

3. Procedure generali – attività amministrativa

3.1. Domanda e rilascio di autorizzazione

Chiunque intenda manomettere per qualsiasi ragione il suolo pubblico o aperto al pubblico transito, è tenuto a presentare al Comune domanda o comunicazione, ai sensi delle specifiche sotto riportate, corredata di tutti gli elaborati necessari e richiesti, nonché altri eventuali provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti vigenti.

La domanda deve essere redatta in carta legale (bollo), sul **Modello A** riportato in allegato, ed inviata o consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda, debitamente sottoscritta dal privato, Ente o Società (in persona del suo Legale rappresentante) che ha interesse all'esecuzione delle opere, deve:

- a) specificare generalità, codice fiscale o Partita IVA e residenza del richiedente o, nel caso di persone giuridiche, ragione sociale, sede e generalità del legale rappresentante, nonché numeri telefonici utili. I privati cittadini dovranno comunicare l'elezione di domicilio per tutte le comunicazioni presso il Direttore dei Lavori e le società erogatrici di servizi dovranno individuare un responsabile/Direttore dei lavori con i relativi riferimenti telefonici.
- b) indicare lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla rottura ed i tempi previsti per l'esecuzione;
- c) essere corredata:
 - o da elaborati grafici (planimetrie e sezioni) in numero e scala tali da individuare l'opera da eseguire, (dovranno essere precisati i mq. di scavo);
 - o da adeguata documentazione fotografica della zona in cui si realizza l'intervento;
 - o dai pareri degli organi competenti riguardo ai vincoli eventualmente presenti come ad esempio il "vincolo ambientale" (Legge n. 1497/1939) ed il "vincolo idrogeologico" (R.D.L. n. 3267/1923);
 - o dal parere dell'Ente proprietario della strada per le opere ricadenti su strade non comunali (art. 26 comma 3 D.Lgs. 285/92)
- d) indicare il nominativo del Direttore o del Responsabile dei Lavori e, ove già nota, dell'impresa operante. Entrambe le figure devono:
 - o d1 controfirmare la domanda in segno di accettazione dell'incarico;
 - o d2 dichiarare che saranno eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di nuove tubazioni, condotte, cavi e quant'altro sarà compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;
 - o d3 impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico;
 - o d4 impegnarsi a comunicare le date previste di inizio e di termine dei lavori;
 - o d5 impegnarsi a redigere, alla fine dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, controfirmato dall'Impresa esecutrice;
 - o d6 impegnarsi altresì a predisporre e a consegnare, all'Ufficio per il Sottosuolo, un elaborato grafico di aggiornamento della cartografia della rete di cui trattasi, aggiornato alle eventuali modifiche apportate al progetto in sede di esecuzione pratica dei lavori, nel formato e secondo le specifiche concordate con l'Ufficio.
- e) contenere la dichiarazione da parte del richiedente/titolare dell'autorizzazione e dall'impresa di ottemperare a quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni del nominativo del responsabile la sicurezza (che può essere lo stesso Direttore dei Lavori).

Sulla base della domanda e della documentazione ad essa allegata, se non risulteranno motivi ostativi, verrà predisposto il Disciplinare Tecnico per l'esecuzione dei lavori e calcolata la cauzione da versare a garanzia della loro esecuzione a regola d'arte.

La trasmissione al richiedente del Disciplinare Tecnico e la comunicazione dell'ammontare della cauzione, saranno effettuati entro giorni 10 (dieci) dalla data di arrivo della domanda al Protocollo, salvo il tempo eventualmente necessario per l'acquisizione di pareri non di competenza dell'Ufficio che istruisce la pratica.

La richiesta di integrazione della documentazione necessaria all'istruttoria comporta l'interruzione del termine di cui sopra, per una sola volta, sino ad avvenuta produzione di quanto richiesto.

Dell'interruzione del termine è data comunicazione al richiedente.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro giorni 10 (dieci) dalla restituzione del Disciplinare Tecnico, debitamente firmato dal richiedente per accettazione delle relative condizioni e dal Direttore dei Lavori per presa visione delle prescrizioni tecniche alle quali è subordinata l'esecuzione dei lavori e dalla presentazione della ricevuta dell'avvenuto versamento della cauzione.

La domanda carente dei dati chiesti e/o non completa della documentazione prevista dovrà essere integrata entro il termine perentorio di giorni 10 dalla corrispondente richiesta formulata dall'Ufficio. In caso contrario verrà dichiarata improcedibile e archiviata senza seguito.

L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico viene rilasciata dal Dirigente competente in materia (con marca da bollo fornita dal richiedente) e senza pregiudizio per i diritti di terzi. Costituisce parte integrante dell'autorizzazione e viene alla stessa allegato, il "Disciplinare Tecnico" per l'esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino provvisorio e definitivo.

La data di inizio dei lavori dovrà essere opportunamente concordata anche con la Polizia Locale anche in funzione dell'eventuale necessità dell'emissione di provvedimento di modifica della viabilità o dell'acquisizione di apposito nulla osta di competenza della Polizia Locale stessa ed alla quale andrà richiesto con separata istanza utilizzando il **Modello F** riportato in allegato.

L'inizio dei lavori dovrà essere necessariamente preceduto:

- a) dalla presa in carico dell'area da parte del titolare dell'autorizzazione o da un suo delegato e dall'impresa esecutrice dei lavori, previa sottoscrizione di apposito elaborato ricognitivo dello stato dei luoghi debitamente corredato da apposita documentazione fotografica;
- b) dalla presentazione di copia di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (polizza stipulata dal titolare dell'autorizzazione ovvero polizza di carattere generale stipulata dall'impresa esecutrice dell'intervento) a copertura di tutti i rischi per danni a persone e cose eventualmente derivanti a terzi o al Comune stesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e/o in dipendenza dei medesimi.
- c) dalla produzione di eventuale ordinanza di modifica della viabilità rilasciata dalla Polizia Locale
- d) dalla produzione di copia di eventuali autorizzazioni di consensi e nulla osta di altri enti/autorità previsti dalle vigenti normative.

L'autorizzazione ha validità secondo tempi e scadenze previste dal Disciplinare Tecnico.

La dichiarazione di fine dei lavori deve essere corredata da:

- a) certificato di regolare esecuzione
- b) se trattasi di estensione o di potenziamento delle reti esistenti: rilievo dettagliato georeferenziato dei nuovi manufatti, sia su base cartacea, sia in formato shape o

cad: .dwg/.dxf, onde permettere all'Ufficio per il Sottosuolo di aggiornare la cartografia GIS vigente.

Gli interventi d'urgenza degli Enti erogatori dei servizi, dettati da malfunzionamento o da guasti agli impianti, vengono autorizzati con procedura semplificata.

Gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività e secondo i dettami di cui al Titolo II, Capo I, Articolo 2 della legge 6 agosto 2008, n. 133 – *Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Per le opere realizzate in assenza o in difformità di autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di legge e dei regolamenti comunali, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda di sanatoria utilizzando il **Modello B** riportato in allegato, completo di tutti i documenti previsti ai commi precedenti.

Gli uffici preposti del Comune, vista la domanda presentata e dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita possono:

- a) concedere l'autorizzazione in sanatoria applicando le sanzioni previste
- b) negare l'autorizzazione in sanatoria per i lavori eseguiti dal titolare della manomissione di suolo pubblico nelle sotto elencate ipotesi:
 - b1) nel caso in cui il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità,
 - b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione.

Nei suddetti casi il Titolare della domanda/della denuncia/della comunicazione, fermo restando l'obbligo di risarcimento danni, dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure.

3.2. Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

E' facoltà del Comune, per ragioni di pubblico interesse, revocare o sospendere le autorizzazioni già rilasciate anche a lavori già iniziati. La chiusura dello scavo ed eventuale riapertura avverrà a cura e spese del Comune.

L'inosservanza dei tempi assegnati dal Disciplinare Tecnico, rispettivamente, per la presa in carico dell'area e l'inizio dei lavori, ovvero il cumulo delle penali per un importo complessivo superiore alla garanzia prestata comportano la decadenza dell'autorizzazione già rilasciata.

La decadenza dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico viene pronunciata dal competente Dirigente, con apposito provvedimento di natura dichiarativa

3.3. Proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori

Il termine fissato per l'esecuzione dei lavori può essere prorogato, su richiesta motivata e documentata, unicamente se il ritardo deriva da cause non prevedibili e non imputabili a colpa del titolare dell'autorizzazione/impresa esecutrice.

Le proroghe devono essere richieste con lettera presentata all'Ufficio Protocollo prima della scadenza del suddetto termine; in caso contrario l'interessato deve ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.

Allo stesso modo le rinunce all'esecuzione dei lavori devono essere motivate e comunicate prima della data prevista per l'inizio dei lavori, con lettera presentata all'Ufficio Protocollo.

In questo caso non sussisterà alcun titolo per il rimborso dei diritti di istruttoria

3.4. Interventi limitati e/o d'urgenza

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

Per i lavori di piccola entità, che non comportino scavi o che siano contenuti entro i 50 metri e non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, infilaggio cavi, etc.) il termine di rilascio del provvedimento potrà essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda.

Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo idonea tempestiva comunicazione via fax, telegramma o pec, inviata all'Amministrazione competente e, qualora necessario, agli organi di vigilanza stradale, al numero concordato con l'Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente autorizzato. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente, entro 3 giorni dall'inizio dei lavori, con tutte le modalità del presente regolamento ivi compreso il deposito cauzionale.

3.5. Impianti elettrici e di telecomunicazioni

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

Sono fatte salve le specifiche disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia, in merito al rilascio dei provvedimenti.

Le istanze presentate dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi D.Lgs. n. 259/2003, art. 87 comma 9.

Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.

Inoltre, gli operatori di telecomunicazione in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la denuncia di inizio attività.

Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgano della denuncia ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio - assenso, dovranno:

- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo fax, PEC, ecc.) dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;
- attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate.

Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

In base alla normativa vigente, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sopraddetta per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

L'operatore dell'energia elettrica è comunque sempre tenuto a presentare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, istanza di concessione.

3.6. Interventi a basso impatto ambientale

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

L'Amministrazione favorirà, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 l'Amministrazione autorizzerà, secondo la normativa vigente, l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità di posa ridotta.

La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.) sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), con tecniche a basso impatto ambientale.

Si rimanda all'allegato 5 della Ddg n. 6630 dove è riportata la descrizione delle principali tecniche a basso impatto ambientale, nonché una scheda riassuntiva delle loro caratteristiche di impiego (ambito di applicazione, vantaggi tecnici, sociali e ambientali, ecc).

Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, è opportuno condurre un'adeguata ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica (come indicato nell'allegato 5 del Ddg 6630/2011).

3.7. Modifiche ai progetti presentati

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

Qualora non si tratti di impianti elettrici inamovibili e non sia necessario acquisire una nuova autorizzazione ex L.R. n. 52/1982, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'operatore già oggetto di concessione/autorizzazione. In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate tra l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione.

In tale ipotesi l'operatore invierà all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.

Qualora l'operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocatione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo operatore.

3.8. Realizzazione degli interventi

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

L'operatore, ottenuto il necessario provvedimento di autorizzazione/concessione, potrà iniziare i propri lavori entro il semestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione provinciale, ovvero entro il trimestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione comunale, salvo limiti temporali diversi fissati dal provvedimento in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento o della programmazione annuale.

L'operatore deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle in modo completo e soddisfacente secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione Lombardia (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790).

Nell'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione, che a titolo esemplificativo si riportano nel capitolo 4 - 5.

Entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato, l'operatore avrà la facoltà di chiedere per un massimo di due volte, motivandone le cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'atto cesserà la propria efficacia. Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, l'Amministrazione può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.

Nel caso in cui l'Amministrazione entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato e in pendenza di proroga riceva da altri operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti.

L'eventuale richiesta di ordinanza per la limitazione della circolazione stradale con l'adozione di segnaletica di cantiere sarà comunicata dall'operatore all'Amministrazione mediante idonea comunicazione scritta con adeguato preavviso non inferiore ai 15 giorni lavorativi per consentire la predisposizione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

L'Amministrazione - ove ritenga che particolari condizioni lo consiglino - si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore la necessità di richiedere specifica ordinanza, anche in corso d'opera, per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare.

L'Amministrazione potrà posticipare gli interventi non aventi carattere d'urgenza per esigenze legate all'affluenza turistica o a particolari eventi.

Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, l'Amministrazione ha facoltà di fare interrompere gli stessi senza oneri di alcun tipo nei confronti dell'operatore attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute. In tali casi l'operatore dovrà, a proprie cura e spese e secondo le istruzioni ricevute, mettere preventivamente in sicurezza il cantiere.

In tal caso sarà prevista da parte dell'Amministrazione una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.

L'Amministrazione ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di verificare che i lavori svolti dall'operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

L'operatore è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'elaborato progettuale allegato alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

3.9. Sicurezza e vigilanza delle aree di cantiere

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale), 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del D.Lgs. 30/04/92 n°285 (Codice della Strada) e negli articoli dal 29 al 43 del D.P.R. 16/12/92 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico, relativamente agli interventi oggetto di concessione/autorizzazione, in tutte le fasi di esecuzione dei lavori.

È diritto dell'Amministrazione procedere a eventuali controlli durante l'esecuzione dei lavori.

3.10. Proroga del termine per la conclusione dei lavori

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato dall'Amministrazione dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

3.11. Interventi d'ufficio da parte dell'amministrazione

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

L'operatore deve realizzare e/o completare le opere di ripristino, osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, ed eseguirle in modo completo e soddisfacente.

In caso di inottemperanza, e permanendo tale stato anche alla scadenza del termine perentorio successivamente indicato dall'Amministrazione con comunicazione scritta, fermo restando la possibilità di prorogare detto termine su motivata richiesta dell'Operatore, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino addebitandone il costo, debitamente documentato, all'operatore.

L'Amministrazione, previa idonea comunicazione scritta, informerà l'operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio e, al termine degli stessi, comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere.

Entro trenta 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'operatore dovrà versare le somme richieste; in difetto, l'Amministrazione provvederà a tutelare i propri interessi nelle sedi competenti. In ogni caso l'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia di cui all'art.3.16.

E' opportuna l'adozione della procedura sopra descritta ogni qualvolta si dovessero verificare inadempienze da parte dell'operatore rispetto a quanto previsto dalle singole autorizzazioni.

A fronte di grave o reiterate inadempienze da parte dell'operatore, nelle modalità come sopra descritte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione / autorizzazione oggetto dell'inadempienza.

3.12. Spostamenti

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

L'Amministrazione, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della sede stradale, ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 285/1992.

Laddove possibile, l'Amministrazione, nella realizzazione di opere stradali prevederà la realizzazione di infrastrutture da destinare agli operatori per l'alloggiamento degli impianti, anche per la risoluzione delle interferenze contingenti.

L'Amministrazione e l'operatore dovranno comunque sempre concordare i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative di ciascuno ed individuando quelle sinergie operative che permettano di minimizzare tempi e costi di spostamento. In particolare, dovranno essere sempre privilegiate ipotesi progettuali che consentano all'operatore di trasferire gli impianti direttamente nella sede definitiva. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori, l'operatore è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate in specifiche convenzioni.

Le spese per lo spostamento definitivo degli impianti dell'operatore, nelle ipotesi di cui all'art. 28, D.Lgs. 285/1992, ricadenti all'interno della sede stradale, restano a carico dell'operatore stesso, sempre che l'Amministrazione metta a disposizione un'adeguata sede per l'alloggiamento di detti impianti.

Qualora l'Amministrazione, nei casi diversi da quelli dell'art.28, richieda all'operatore di intervenire sui propri impianti al solo fine di traslarli in tubazioni e in cunicoli pubblici esistenti, i relativi costi saranno a carico dell'Amministrazione stessa, fatti salvi diversi accordi tra le parti o previsioni contenute in atti concessori o diverse disposizioni di legge. In sede di accordo sui termini e modalità dello spostamento l'Amministrazione che lo ha determinato e che sia competente al rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni potrà esonerare l'operatore dagli oneri e costi relativi al procedimento amministrativo, fatti salvi i costi per la produzione di documentazione di progetto da allegare all'atto che pertanto rimangono a carico dell'operatore.

Laddove i costi per lo spostamento siano a carico dell'Amministrazione, (ad esempio, in caso di preesistenza dell'impianto dei servizi a rete), gli operatori devono comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta la stima dei costi necessari permettendo all'Amministrazione di verificarne la congruità.

Gli operatori dovranno comunque rispettare le normative vigenti in materia di contratti pubblici laddove applicabili.

Restano salve le regole generali sul procedimento amministrativo (L. 241/90) e le eventuali disposizioni specifiche di settore ove applicabili (ad esempio R.D. n. 1775/1933).

3.13. Proprietà e utilizzo delle infrastrutture

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

Le infrastrutture posate dagli operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra l'Amministrazione e l'operatore. Ove sia prevista una concessione governativa, in caso di suo mancato rinnovo, all'operatore subentrerà lo Stato. Qualora l'Amministrazione intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'operatore le operazioni di posa potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto.

L'Amministrazione favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti, anche pubbliche, per la posa degli impianti tecnologici da parte degli operatori dei servizi a rete.

Le infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione saranno da quest'ultima messe a disposizione degli operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

L'Amministrazione - per assicurare ai sensi dell'art. 40 della L.R. 26/2003 uniformità di trattamento ai titolari delle reti nell'accesso alle infrastrutture ricadenti sulle strade di proprietà dell'Amministrazione stessa - stipulerà apposite convenzioni con i proprietari di infrastrutture che intendano concederle in uso a terzi.

Sono fatte comunque salve le eventuali difformi disposizioni contenute in leggi di settore. In particolare, qualora la richiesta di utilizzo delle infrastrutture sia avanzata ai sensi della Legge 133/2008 da operatori di telecomunicazioni, l'occupazione sarà concessa senza oneri.

In materia di gallerie polifunzionali, definite da norma CEI UNI 70029, sono fatte salve le disposizioni dell'art.47 del D.Lgs. 507/93 e della Direttiva del 3/3/99.

L'Amministrazione progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori dell'infrastruttura stessa.

L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica da parte dell'operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

L'Amministrazione potrà chiedere agli operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

3.14. Responsabilità degli operatori

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

L'operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie all'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

3.15. Oneri

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

Gli operatori dei servizi a rete sono tenuti a corrispondere alle Amministrazioni la TOSAP/COSAP per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, secondo le disposizioni vigenti.

In caso di utilizzo di infrastrutture esistenti si applicano le disposizioni previste per legge o definite da specifici accordi tra Ente e operatore.

Gli operatori dei servizi a rete hanno l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi d'installazione e manutenzione, e di ripristinare le aree medesime a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione compatibilmente con i tempi di realizzazione dell'intervento.

Gli oneri economici previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

Tassa di occupazione del suolo

Il Comune ai sensi dei D.Lgs. n° 503/96 e n° 446 /97, stabilisce la tassa che deve essere corrisposta per:

- a) occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico
Il Concessionario deve corrispondere la tassa per l'occupazione permanente del sottosuolo, soprassuolo stradale e urbano, secondo il Regolamento Comunale vigente. In tal senso sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi una durata non inferiore ad un anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti;
- b) occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche
Il Concessionario deve corrispondere la tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico nei modi e nella misura previsti dal Regolamento Comunale vigente.
In tal senso sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno e la tassa verrà parametrizzata secondo quanto definito dal regolamento TOSAP.

Tariffa per l'uso delle infrastrutture

Il Comune definisce le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (L.R. n° 26/03 e Direttiva 03/03/1999).

Tali tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3.16. Garanzie

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati il proprietario della strada può richiedere all'operatore di attivare idonea garanzia anche attraverso polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il cui importo è commisurato al valore delle opere di ripristino stradale determinato sulla base di un computo metrico estimativo i cui prezzi unitari di riferimento sono indicati dall'Amministrazione stessa.

La garanzia prestata sarà svincolata una volta esperite con esito positivo le operazioni di verifica di cui all'art.4.7.

In caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare in ambito comunale dall'operatore, quest'ultimo avrà la facoltà di attivare una garanzia unica, riferita a tutti gli interventi, rinnovabile e rivedibile annualmente.

Parimenti, qualora più Amministrazioni comunali gestiscano con forme di gestione associata il sottosuolo, l'operatore, in caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare, avrà facoltà di attivare un'unica garanzia, rinnovabile e rivedibile annualmente, riferita a tutti gli interventi previsti sul territorio di dette Amministrazioni.

L'importo di tale garanzia sarà determinato forfettariamente con i criteri di cui sopra sulla base degli interventi stimati nell'anno dall'operatore.

In caso di inadempienze da parte dell'operatore relativamente alle attività di cui all'art. 3.11, l'Amministrazione si può rivalere sulla garanzia appositamente costituita per effettuare i ripristini e le riparazioni della sede stradale, impregiudicata ogni altra azione e richiesta da parte dell'Amministrazione; in tal caso non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni fino a che la garanzia non verrà reintegrata.

Prescrizioni per garanzie e penalità'

Per le società concessionarie e/o autorizzate per i servizi pubblici di sottosuolo

1. impegno sottoscritto di corrispondere la rata di saldo (non inferiore al 5% dell'importo complessivo dei lavori) all'impresa esecutrice dei lavori solo a verifica favorevole del Comune;
2. per lavori di estensione o nuova rete, per ogni intervento: costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ogni metro lineare posato secondo la determinazione del Comune in dipendenza dell'importanza dei lavori;
3. manutenzione programmata e non programmata della rete: costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa annuale da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 secondo la determinazione del Comune.

Per le società, imprese e terzi (esecutrici)

1. Presentazione di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori sino alla data di emissione della verifica positiva;
2. costituzione di deposito cauzionale provvisorio pari al 10% dell'importo complessivo presunto dei lavori, a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti, che sarà svincolato al termine dei lavori e su richiesta dell'esecutore, a verifica positiva dei medesimi da parte del Comune. Ogni onere connesso alle verifiche ed accertamenti del Comune è a carico dell'esecutore.
Dopo la verifica favorevole del Comune, verrà mantenuto a carico dell'esecutore un deposito cauzionale pari al 20% di quello prestato all'inizio lavori sino al compimento dell'anno a garanzia di eventuali successivi cedimenti che imporranno la necessità di ulteriori interventi di ripristino.

3.17. Inadempienze e penalità

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fermi restando i danni dovuti per i maggiori costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio

personale resa necessaria per la pubblica incolumità, sono sanzionate con l'applicazione di penali determinate dall'amministrazione comunale.

Chiunque eseguirà senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente opere o lavori, depositi e cantieri, anche temporanei, sulle strade o loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto o aree di visibilità sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del nuovo Codice della Strada.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento PUGSS, fermi restando i danni dovuti per i maggiori costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio personale resa necessaria per la pubblica incolumità, sono sanzionate con l'applicazione di penali determinate come segue:

- a) per lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni contenute nella concessione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dello scavo e della infrastruttura sia per quanto riguarda il relativo ripristino euro 200,00 m lineare di scavo;
- b) per lavori eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato euro 75,00/gg per i primi tre giorni e di euro 150,00/gg per i giorni successivi fino ad un massimo di giorni 10;
- c) per scavi la cui lunghezza ecceda quella autorizzata euro 125,00/m lineare;
- d) la Società che esegue le manomissioni è tenuta, nel periodo che intercorre tra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, ad intervenire ogni qualvolta sia segnalata la formazione di buche pericolose, cedimenti stradali e alla sistemazione dei chiusini; il mancato intervento comporterà l'applicazione di una penale di euro 250,00/cad per ogni giorno di ritardo.

A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori il Comune, con motivato provvedimento, può imporre al Concessionario - ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti - il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Comune.

4. Esecuzione opere - indicazioni operative

4.1. Prima dell'inizio dei lavori

(rif. All.4 Ddg 6630/2011)

Prima dell'inizio dei lavori l'operatore dovrà uniformarsi alle procedure definite dai criteri operativi/linee di indirizzo e in particolare il titolare dell'autorizzazione allo scavo su suolo pubblico, rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune dovrà comunicare, con almeno 7 giorni di anticipo, all'Ufficio Tecnico Comunale, anche via fax o via telematica i seguenti elementi:

- la data di inizio dei lavori di scavo e ripristino provvisorio
- durata dei lavori di scavo e ripristino provvisorio.
- la denominazione sociale dell'impresa appaltatrice dei propri lavori e il nominativo di un proprio referente, interlocutore degli uffici comunali.

Il titolare dovrà inoltre:

- collocare opportuna segnaletica stradale temporanea di divieto, di limitazione, di cantiere, di divieto di sosta temporaneo;
- qualora i lavori comportino la chiusura parziale o totale della strada con l'adozione di segnaletica di cantiere, richiedere specifica ordinanza - come previsto dagli art. 5 e 6 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 - a mezzo fax o altro strumento idoneo con adeguato preavviso per consentire la predisposizione dell'ordinanza stessa (ad esclusione degli interventi per guasto), dichiarando il titolo autorizzativo ottenuto;
- coordinarsi con gli altri operatori dei servizi a rete operanti nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;
- in caso di interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale che lo richiedano, effettuare un'indagine geognostica del sottosuolo relativo alla fascia

- interessata dall'intervento, al fine di verificare la presenza di eventuali preesistenze che potrebbero generare vincoli e/o preclusioni ai lavori;
- rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

Il Concessionario, per gli interventi con tecniche no-dig, deve possedere una specifica certificazione che lo abiliti ad operare ed è obbligato a:

- a) effettuare prima dell'inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette.

In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini mirate ed accertamenti di verifica sul posto, con oneri a carico del Concessionario stesso;

- b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti dei servizi.

4.2. Segnalazione cantieri

Durante l'esecuzione dei lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad adottare ed a far adottare tutte le cautele

e segnalazioni regolamentari diurne e notturne previste dal Codice della Strada, atte a garantire l'incolumità del pubblico transito, rendendosi direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di ogni e qualsiasi danno e/o incidente che dovesse verificarsi in dipendenza dei lavori stessi, restandone completamente sollevata questa Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti.

Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lavori prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro.

In tutti i casi di lavori interessanti la sede stradale che comportino la soppressione totale di una o più corsie e che possono produrre congestionamenti o code, il titolare dell'autorizzazione dovrà allegare, in concomitanza con la domanda di occupazione di suolo pubblico, uno schema con l'individuazione di percorsi alternativi o comunque l'indicazione di tutti quegli accorgimenti ritenuti idonei per ridurre la situazione di disagio e sicurezza agli utenti della strada.

Il Comune, in accordo con la Polizia Locale, potrà disporre varianti e integrazioni alle soluzioni proposte se non ritenute idonee o sufficienti e provvederà poi alla eventuale ordinanza di modifica temporanea della viabilità.

Tali percorsi alternativi e accorgimenti, dovranno essere adeguatamente segnalati a cura e spese dell'esecutore dei lavori. In caso di riduzione temporanea della sede viaria è necessaria la presenza di personale o attrezzature idonee per la regolazione del flusso di traffico secondo le esigenze della circolazione.

Accorgimenti particolari devono essere presi in caso di scavi in prossimità di dispositivi di rilevamento del traffico (spire della centralizzazione semaforica, di rilevamento del traffico o altro).

Devono essere presi contatti con l'Ufficio competente per scollegare, rimuovere e riattivare i dispositivi. L'inizio dei lavori deve essere comunicato almeno 5 (cinque) giorni prima al medesimo ufficio.

A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali devono riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione:

"LAVORI DI..... ESEGUITI PER CONTO DI.....", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori dell'impresa esecutrice indicante i tempi di esecuzione (tempi di inizio - tempi di ultimazione) ed il numero di autorizzazione.

4.3. Durante i lavori

(rif. All.4 Ddg 6630/2011)

Nello svolgimento dei lavori, l'operatore, in particolare, dovrà:

- adottare idonea segnaletica di cantiere, prevista dal D.M. 10/07/'02;
- garantire lo scorrimento del traffico veicolare e/o pedonale, anche qualora debba provvedere alla riduzione della carreggiata;
- assicurare l'incolumità pubblica, delimitando opportunamente l'area interessata dai lavori e permettendo la visibilità dell'area di cantiere e dei mezzi utilizzati nelle ore notturne;
- fornire tempestiva segnalazione agli operatori dei sottoservizi, degli eventuali danni arrecati ai loro impianti.

L'operatore, inoltre, dovrà:

- svolgere, di norma, i propri lavori nei giorni feriali; nei giorni festivi, detti lavori saranno autorizzati dall'Amministrazione, nei casi di urgenza e indifferibilità degli stessi, come definito nei criteri operativi/linee di indirizzo, o per esigenze connesse alla viabilità e/o di cantiere;
- effettuare il ripristino e pagare gli eventuali danni causati ad altri operatori in fase di scavo, posa e ripristino;
- attenersi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- esibire, su richiesta, copia del titolo autorizzativo.

Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera (che non alterino i dati fondamentali del progetto), tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall'Ufficio.

Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più Concessioni, sarà presa in carico dal primo Concessionario che richieda all'Ufficio la redazione del relativo verbale.

Nel caso in cui una nuova Concessione interessi un'area che sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al Concessionario che ha sottoscritto il relativo verbale.

Il soggetto titolare della specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune:

1. è inoltre tenuto a richiedere l'emissione della specifica ordinanza, all'Ufficio di Polizia Locale del Comune, per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, fluidità della circolazione, ed è obbligato allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni riportate nell'ordinanza stessa, nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;
2. dovrà eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza;
3. dovrà contattare preventivamente il gestore del Servizio di Trasporto Pubblico qualora gli interventi autorizzati dovessero comportare limitazioni e/o disagi al trasporto della linea autobus e concordare con esso le possibili soluzioni da adottare;
4. dovrà verificare preventivamente la proprietà delle aree interessate dai lavori autorizzati e costituire eventuali servitù permanenti qualora le canalizzazioni e/o sottoservizi da posare risultassero, anche parzialmente, in proprietà privata.
5. dovrà verificare preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori autorizzati, e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti.

6. dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni e/o sottoservizi (distanze minime dai confini da mantenere, profondità di posa da garantire, dispositivi di protezione da assicurare, interferenze e/o sovrapposizioni e/o incompatibilità con altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, ecc.) e dovrà dichiarare in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione la piena rispondenza alla totalità delle prescrizioni normative vigenti. Pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione sarà da ritenersi l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle suddette prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni.
 7. qualora per esigenze tecniche e/o operative, si rendesse necessario lo spostamento di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, dovrà provvedere allo spostamento di tali canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori e del presente regolamento.
 8. dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese alla riparazione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti eventualmente danneggiati durante lo svolgimento dei lavori autorizzati, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori. In ogni caso, la posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi autorizzati dovrà avvenire in posizione e con modalità tali da non danneggiare o compromettere la funzionalità e la manutenzione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti.
 9. assume sia l'onere del costante monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, sia l'onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati fino al rilascio del benessere finale.
 10. sarà inoltre da ritenersi l'unico e solo responsabile nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa:
 - della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo specifico benessere finale;
 - della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino al rilascio del benessere finale;
 - della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
 - della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell'esecuzione dei lavori autorizzati;
 - del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;
 - del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento a dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- Pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione solleva l'Amministrazione Comunale di tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistro eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.
11. è da ritenersi autorizzato all'esecuzione del singolo intervento esclusivamente così come risulta dalla specifica autorizzazione, con espresso riferimento

all'ubicazione dell'intervento ed all'estensione dell'intervento stesso autorizzato. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune, per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio intervento per una estensione superiore a quella autorizzata, egli dovrà tassativamente presentare una richiesta di autorizzazione in sanatoria per la parte eccedente a quella autorizzata. Relativamente ad autorizzazioni all'esecuzione di scavi su suolo pubblico finalizzati ad interventi di: posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi, è consentita una tolleranza di +/- 2,00 m. fra la lunghezza dello scavo autorizzato e la reale lunghezza dello scavo realizzato.

Qualora, il soggetto titolare dell'autorizzazione, per sopravvenute necessità non previste e non prevedibili al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio intervento per una estensione inferiore a quella autorizzata, egli potrà richiedere, all'Ufficio Tecnico Comunale, il rimborso (anche mediante accredito su futuri interventi) degli oneri versati a favore dell'Amministrazione Comunale per la parte di intervento autorizzato e non realizzato al quale verrà applicata la decurtazione delle suddette tolleranze.

12. nel caso di successiva esecuzione di intervento, in tutto o in parte corrispondente a ripristini preesistenti e nel caso di interventi urgenti indicati nel presente Regolamento, egli dovrà tassativamente presentare una nuova e specifica richiesta di autorizzazione, la procedura si svilupperà nel modo previsto per l'intervento precedentemente autorizzato.

Nell'esecuzione dei lavori, l'operatore, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

in caso di posa in parallelismo in sede di carreggiata stradale

- la profondità minima di interrimento sarà, di norma, pari a m 1,00 dalla quota stradale e in caso di scavo tradizionale a cm 30 verrà posto un nastro segnalatore d'impianto. Detta profondità di interrimento potrà essere ridotta, previo accordo con l'Amministrazione, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della minitrincea;
- dovrà essere eseguita la sigillatura del giunto perimetrale del ripristino, per tutta la sua lunghezza, previa pulizia e asportazione d'eventuali irregolarità superficiali;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

in caso di posa in attraversamento della carreggiata stradale

- la posa avverrà, di norma, tramite tecnica di perforazione orizzontale;
- i lavori e i ripristini, dovranno essere eseguiti a regola d'arte e tempestivamente;
- nell'esecuzione degli scavi fuori dalla carreggiata, la pavimentazione stradale non dovrà essere minimamente danneggiata o lesionata;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme;
- i lavori verranno eseguiti in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;
- gli attraversamenti della piattaforma stradale, quando non sia possibile o oggettivamente consigliabile l'utilizzo della tecnica di perforazione orizzontale, potranno essere realizzati con altre tecniche a basso impatto ambientale o con la tecnica dello scavo a cielo libero. In quest'ultimo caso l'intervento dovrà essere effettuato in due tempi e su metà carreggiata per volta, previo taglio della pavimentazione stradale operato con ausilio di macchina fresatrice e formazione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da "movieri" in conformità ai dettami del vigente Codice della Strada.

in caso di posa in parallelismo in sede di banchina stradale bitumata o sterrata

- la posa avverrà, di norma, a non meno di m. 1 dalla quota del piano viabile bitumato e a m 0,80 dal piano di campagna su banchina sterrata, provvedendo

- alle opere provvisorie necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori ed il contenimento del solido stradale. Detta profondità di interrimento potrà essere ridotta, previo accordo con l'Amministrazione, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della minitrincea;
- la posa sarà eseguita il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina, scarpata o al di sotto del fosso di scolo delle acque ad una distanza sufficiente ad evitare ogni possibile interferenza con l'installazione di barriere laterali di sicurezza e della segnaletica marginale e in caso di posa con lo scavo a cielo libero a cm. 30 verrà posto nastro segnalatore identificativo della tipologia di impianto;
 - qualora l'impianto a rete debba essere posato in quei particolari tratti di strada dove è possibile il posizionamento di barriere laterali di sicurezza e non sia presente un franco adeguato tra il ciglio bitumato e il confine della proprietà demaniale comunale tale da evitare una interferenza, l'Amministrazione potrà prescrivere una profondità di posa superiore per l'impianto;
 - i lavori verranno eseguiti in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;
 - dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

in caso di posa in parallelismo in sede di ponti e viadotti

- la posa avverrà esclusivamente al di sotto dell'area dedicata al camminamento in tutti i casi in cui sono predisposti cavedi o polifere utilizzabili. In alternativa, qualsiasi servizio di rete dovrà essere posizionato all'esterno della struttura (ponte o viadotto), in considerazione dell'eterogeneità dei manufatti, sistemi e modalità operative di fissaggio e posizionamento dovranno essere valutate per ogni caso.

L'operatore, inoltre, dovrà:

- riempire lo scavo con materiale idoneo opportunamente costipato;
- ripristinare provvisoriamente il manto stradale con materiale idoneo, al fine di consentire la viabilità, impegnandosi ad intervenire tempestivamente nel successivo periodo di assestamento;
- ripristinare la segnaletica orizzontale preesistente;
- allontanare, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 7.01.1956 n. 164, i materiali di risulta degli scavi;
- comunicare all'Amministrazione l'avvenuto "ripristino provvisorio", qualora non venga effettuato contestualmente anche il definitivo, al fine di svincolare l'area per eventuali altri interventi.

4.4. Periodo di esecuzione lavori

I periodi di esecuzione lavori sono di volta in volta definiti dal singolo provvedimento autorizzativo. Il Comune non rilascia autorizzazioni di manomissioni di suolo pubblico per le strade e i marciapiedi di recente pavimentazione; le richieste verranno esaminate a distanza di almeno due anni dall'ultimazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, tranne deroghe che potranno essere concesse dal Comune esclusivamente per i casi per i quali è dimostrata l'eccezionalità o l'impossibilità di previsione programmata.

Al fine di evitare impedimenti ed ostacoli alla circolazione stradale in periodi di traffico intenso ovvero in concomitanza con particolari manifestazioni o ricorrenze gli interventi di manomissione e/o occupazione temporanea del suolo pubblico, salvo particolari e specifiche deroghe, non saranno consentiti:

- dal giorno 15 dicembre al 07 gennaio di ogni anno;
- dal giovedì precedente il giorno di Pasqua fino al martedì successivo (entrambi compresi);
- in occasione di consultazioni politiche e/o referendarie;
- in occasione di particolari manifestazioni programmate dalla Pubblica Amministrazione;

- in occasione della visita di Autorità.
Eventuali lavori in corso durante i suddetti periodi devono essere sospesi, devono essere allontanati dal cantiere materiali ed attrezzature e deve essere perfettamente ripristinata la viabilità veicolare e pedonale.

4.5. Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro

Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, l'Ufficio dovrà tenere presenti le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.

Le Aziende Erogatrici, d'intesa con l'Ufficio, dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

4.6. Gestione dei cantieri

Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, l'Ufficio dovrà tenere presenti le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.

I soggetti titolari dell'autorizzazione, d'intesa con l'Ufficio, dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

I soggetti titolari delle autorizzazioni, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono obbligate:

- a) a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
- b) a tenere a disposizione una base topografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate;
- c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante a terzi in dipendenza delle opere eseguite;
- d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed il Codice della Strada D.Lgs. 285/92) mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
- e) al coordinamento con la vigilanza urbana e a fornire un'adeguata informazione alla cittadinanza;
- f) a comunicare all'Ufficio ed alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso; ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
- g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione oltre i limiti del cantiere;
- h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
- i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
- j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
- k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;

l) al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.

4.7. Ultimazione lavori

(rif. All.4 Ddg 6630/2011)

(rif. All.1 Ddg 6630/2011)

È facoltà dell'Amministrazione verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno provvedere a dettare eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

Dopo l'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà formalizzare tempestivamente all'Amministrazione la comunicazione di avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.

Entro 365 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di ripristino provvisorio, a condizione che sia comunque garantito un termine di 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva, è opportuno che le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori siano sottoposte a sopralluogo e verifica da parte della Amministrazione al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche comunque impartite.

Detto sopralluogo sarà svolto in contraddittorio. Nel caso in cui sia previsto soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 365 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

In caso di mancata esecuzione della verifica nei termini suddetti da parte dell'Amministrazione l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo. In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione procederà allo svincolo delle eventuali garanzie prestate per l'intervento.

L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione che dovranno garantire il rispetto degli standard prestazionali e dei criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790). A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale in conformità con l'art. 9 del r.r. 6/2010.

Decorso il periodo idoneo indicato dall'Amministrazione, l'operatore dovrà ripristinare in maniera definitiva l'area nel rispetto degli standard prestazionali e criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790), provvedendo alla posa della nuova pavimentazione che dovrà essere perfettamente raccordata all'esistente e, di norma, avere la seguente estensione:

- se il taglio stradale viene eseguito trasversalmente alla sede stradale bitumata, il nuovo tappetino d'usura dovrà estendersi per 1 m a contorno della manomissione prodotta;
- se il taglio stradale viene eseguito longitudinalmente alla sede stradale il nuovo tappetino d'usura dovrà estendersi, di norma, per m 0,50 a contorno della manomissione prodotta, salvo estendersi per 1 m lato carreggiata qualora quest'ultima venga interessata dai lavori;
- qualora l'operatore utilizzi tecniche di scavo a basso impatto ambientale che comportino l'effrazione del suolo inferiore a 15 cm di larghezza, la fascia di ripristino sarà limitata ai 5 cm per parte dello scavo in senso longitudinale. Tale ripristino non sarà necessario qualora, per il riempimento dello scavo, vengano utilizzate particolari malte cementizie a presa rapida, aventi prestazioni superiori alle classiche malte e caratteristiche omogenee al tappeto d'usura.

Infine, per percorrenze superiori a 5 m di lunghezza, dovrà essere ripristinata, ove venga danneggiata, la segnaletica orizzontale con le stesse caratteristiche di quella preesistente allo scavo entro e non oltre le successive 72 ore dalla chiusura dei lavori.

Eventuali prescrizioni differenti potranno essere impartite dall'Amministrazione, in fase autorizzativa, in funzione della peculiarità dei luoghi oggetto dell'intervento, della tipologia dell'opera da realizzare o per ragioni di sicurezza della circolazione stradale.

Al termine dei lavori l'operatore effettuerà il rilievo topografico dell'infrastruttura realizzata e ne consegnerà copia in formato digitale all'Amministrazione. Il rilievo, qualora richiesto, dovrà essere completo sia sotto il profilo planimetrico che sotto quello altimetrico, al fine di poter localizzare, in ogni momento, l'infrastruttura sottostante e limitare sensibilmente i rischi di rottura relativamente alla parte di lavori ricadenti sulla sede stradale interessata o su mappali esterni alla stessa ma di proprietà dell'Amministrazione. L'operatore invierà, quindi, all'Amministrazione comunicazione di "fine lavori definitivo" per l'effettuazione del sopralluogo di verifica, completa della documentazione inerente al suddetto rilievo.

I lavori si intendono ultimati quando sia stato ultimato il ripristino della area manomessa, ferma restando la responsabilità dell'area a carico del Concessionario.

L'Ufficio effettua, attraverso i suoi tecnici, un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto concessorio.

In base all'art. 67, comma 5, lettera d) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), il controllo delle opere eseguite potrà contemplare l'esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell'esatta esecuzione del ripristino della manomissione, ed in particolare all'accertamento della natura del materiale di riempimento e della rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle Prescrizioni Tecniche allegate alla Concessione; l'onere dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del Concessionario, in base a quanto disposto dall'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), indipendentemente dal risultato.

In assenza di difformità, le parti redigono (certificato di regolarità); il Concessionario, qualora vengano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni concessorie, provvede al loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta.

L'Ufficio, in caso contrario provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della fidejussione.

La stesura e sottoscrizione del Verbale di Riconsegna Area determina:

- a) la verifica della corretta esecuzione del ripristino definitivo del sedime stradale, della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
- b) lo svincolo delle cauzioni o fidejussioni prestate.

5. Prescrizioni

5.1. Prescrizioni tecniche manomissioni

Modalità operative

Il Direttore Tecnico dell'Ente/Società ha il compito di coordinare i lavori di che trattasi con l'obbligo di far pervenire al Comune settimanalmente tramite fax, comunicazione sullo stato dei lavori in corso come scavi, rotture, posa tubazioni, ripristini e quant'altro venga richiesto dal Comune.

Il taglio del manto stradale o del marciapiede deve essere effettuato tramite apposita macchina rifilatrice ovvero con opportune attrezzature, seguendo un disegno geometrico. E' severamente vietato usare attrezzi che lesionino la pavimentazione e che compromettano la regolare forma del ripristino (ad es. la demolizione direttamente tramite escavatori) Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa deve essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine tagliafalso.

Le rotture in senso longitudinale che richiedono più di un giorno di lavoro devono essere eseguite a tratti assicurando il ripristino dello scavo entro la fine della giornata lavorativa in condizione da garantire il normale traffico veicolare; se ciò non fosse possibile e lo

scavo dovesse rimanere aperto durante la notte, è indispensabile adottare l'opportuna segnaletica cantieristica e stradale luminosa prevista dalla normativa vigente in materia e preventivamente concordata con il Comando di Polizia Locale.

Gli scavi sui marciapiedi, per motivi di pubblica sicurezza, devono essere protetti con transennatura fino al ripristino in cls. e l'accesso alle proprietà private deve essere garantito mediante l'uso di passerelle.

Il materiale proveniente dagli scavi deve essere immediatamente allontanato dal cantiere per lo smaltimento nelle PP.DD. e non può essere stoccato sul territorio.

Sui marciapiedi gli scavi eseguiti con mezzo meccanico devono essere effettuati esclusivamente utilizzando miniescavatori e/o bob-cat.

Durante l'esecuzione dei lavori, il concedente non è autorizzato ad occupare con qualsiasi attrezzatura o veicolare e pubbliche ancorché destinate a parcheggi a pagamento o vincolate ad altre destinazioni se non nei limiti strettamente necessari per l'esecuzione materiale dell'opera.

In ogni caso la quota superiore di eventuali solette in cls dovrà essere di almeno 25 cm sotto il piano di calpestio e di scorrimento stradale, salve diverse indicazioni fornite dal Comune.

In applicazione di quanto previsto all'art. 66 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada si dispone che: la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'Ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico.

La profondità, minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m 1, salve diverse indicazioni fornite dal Comune.

Devono essere posati per conto del Comune (solo nei tratti di attraversamento stradale "piccola viabilità", fino a cm 60 all'interno del cordolo di marciapiede) n° 2 tubi in pvc tipo pesante diametro 200;

Devono essere posati per conto del Comune (solo nei tratti di attraversamento stradale "grande viabilità", fino a cm 60 all'interno del cordolo di marciapiede) n° 4 tubi in pvc tipo pesante diametro 200;

Deve essere segnalato, sullo scavo ripristinato provvisoriamente, con vernice gialla la sigla dell'Ente/Società esecutore; dove lo scavo superi i mt 50 di lunghezza la sigla dovrà essere ripetuta.

Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissioni del suolo, il Concessionario deve porre sopra al cavo e/o tubazione ad una altezza di circa cm.50 un opportuno nastro di segnalazione in materiale plastico con indicato il relativo nome.

Modalità dei rinterri a sezione obbligata

Gli scavi devono essere rinterrati con materiale costipato a strati dello spessore massimo di 30 cm. E successivamente bagnato e rullato. E' necessario provvedere alla totale asportazione e alla sostituzione con materiale idoneo di riporto allorché il terreno di sottofondo contenga notevoli quantità di sostanze eterogenee (terreno vegetale, tronchi, corpi estranei, ecc.).

Negli scavi interessanti la carreggiata stradale, l'ultimo strato di 50 cm., compreso in due strati, deve essere riempito con mista naturale di fiume o di cava di dimensione massima di 71 mm. e costituita da aggregato grosso (trattenuto dallo staccio 2 UNI 2332) aggregato medio (passante allo staccio 2 UNI 2332 e trattenuto dallo staccio 0,075 UNI 2332) e quantità limitate di aggregato fine legante (passante allo staccio 0,075 UNI 2332).

Dopo l'ultimo strato, sia su marciapiede che su strada, può essere richiesta dal Comune la messa in opera di teli di tessuto non tessuto di spessore pari a 350 gr./mq. ovvero di armature in rete di ferro diametro 4/6 mm. lato 30/50 cm. al fine di garantire una maggiore stabilizzazione del sottofondo.

Sia sulla carreggiata che sul marciapiede, la superficie di transito deve essere resa agibile con opportune aggiunte di graniglia e sabbia in modo da costruire un tappetino sufficientemente chiuso e continuo con la pavimentazione limitrofa.

I materiali provenienti dagli scavi e non idonei per il rinterro, devono essere immediatamente allontanati dal cantiere e portati alle pubbliche discariche.

Di norma la pavimentazione manomessa, sia stradale che di marciapiede dev'essere ripristinata impiegando materiale identico per qualità, spessore, pezzatura colore e dimensione a quello rimosso.

Ripristino stradale

Il lavoro di scavo, rinterro, e ripristino provvisorio in tout-venant non deve superare tratte di m 100, l'intervento stesso deve essere eseguito entro 10 gg lavorativi.

In sede stradale il rinterro dello scavo deve essere eseguito con sabbia di cava fino alla completa copertura della tubazione e superiormente con sabbia mista.

I ripristini provvisori devono essere effettuati per la larghezza dello scavo con tout-venant bitumato dello spessore di cm.14 rullato. Nel caso si verificassero cedimenti o assestamenti stradali dopo il ripristino provvisorio l'intervento successivo deve essere effettuato esclusivamente con rappezi in conglomerato bituminoso spessore cm.3 compresso.

Il ripristino provvisorio dei traversanti stradali eseguiti su strade ad intenso traffico deve avvenire con mista cementata.

Il ripristino definitivo della pavimentazione deve riguardare tutta la larghezza della carreggiata previa fresatura a freddo per uno spessore di cm 4 e poi stesura finale di conglomerato bituminoso per uno spessore di cm 4 compresso, salva diversa disposizione del Comune.

Il ripristino finale dei traversanti stradali, previa fresatura a freddo per uno spessore di cm.4 e poi stesura finale di conglomerato bituminoso per uno spessore di cm. 4 compresso deve riguardare una fascia di larghezza non inferiore a mt. 3.

Qualora il traversante sia stato eseguito su un attraversamento pedonale, il ripristino finale deve riguardare l'intero pedonale.

In caso di attraversamenti stradali multipli, qualora la loro distanza fosse minore o uguale a mt 5 il ripristino finale deve estendersi a tutto il tratto stradale compreso fra gli stessi con le modalità in precedenza indicate.

Le operazioni di fresatura e asfaltatura delle strade interessate devono avere una durata massima di 30 gg.

Ripristino marciapiede bitumato

Il rinterro eseguito con riporto di mista per un'altezza di cm. 15, cilindatura fino alla preparazione del piano di posa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm. 10 (in caso di passo carraio lo spessore deve essere aumentato a cm. 15).

Pavimentazione in asfalto naturale per marciapiede spessore cm. 2 compreso lo spargimento di graniglia; l'intervento deve riguardare tutta la larghezza dei marciapiedi interessati dai lavori.

La composizione definitiva dell'asfalto colato deve essere la seguente:

- trattenuta al setaccio dal 30 al 50% in pe.
- passante allo staccio n° 10 e trattenuto al n° 20 dal 20 al 35% in pe.
- passante allo staccio n° 200 dal 20 al 25% in pe.
- bitume dal 8 al 11% in pe.

L'asfalto colato, dopo la stesa ed il raffreddamento, deve avere un peso per unità di volume non inferiore a 2.3 ton/mc e presentare alla prova di rammollimento un risultato compreso tra 72 e 85 °C.

Il manto di asfalto colato deve essere steso ad una temperatura di almeno 160°C, in un unico strato, con apposite spatole di legno.

L'intera superficie del manto, immediatamente dopo la stesa, deve essere ricoperta di graniglia fine, perfettamente lavata di granulometria compresa tra 1 e 3mm.

La cordatura dei marciapiedi che necessita di ripristino deve essere posata previa intestatura e rifilamento soprafondazione di calcestruzzo di cemento spessore cm. 10 e relativo rinfiacco.

I cordoli rotti e ritenuti non più idonei alle loro funzioni dal Comune devono essere sostituiti con altri di pari sezione e materiale.

La pendenza trasversale del marciapiede deve essere del 2%.

Inoltre è fatto obbligo eseguire in prossimità degli incroci stradali scivoli per il superamento delle barriere architettoniche secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Comune

Ripristino marciapiede non bitumato

Il ripristino della pavimentazione del marciapiede deve essere eseguito in modo da ottenere una superficie regolare e complanare alla circostante. La superficie deve essere rullata a rifiuto al fine di evitare cedimenti locali.

Ove esistente, precedentemente allo scavo, si deve provvedere a ripristinare lo strato di ghiaio e graniglia sulla superficie del marciapiede.

Ripristino cordoli – messa in quota chiusini e pulizia pozzetti

Il Concessionario è obbligato al ripristino dei cordoli rimossi o danneggiati in seguito allo scavo e sostituzione di quelli rotti, con relativa intestatura e sigillatura, con fondazione e rinfiacci in calcestruzzo a ql. 2,5 di cemento tipo 325.

Parimenti è tenuto a riportare in quota tutti i chiusini che sono interessati dal ripristino sia in sede stradale che su marciapiede, sotto il diretto controllo delle società proprietarie dei singoli manufatti per eventuali prescrizioni tecniche; questi devono avere la superficie superiore, a posa avvenuta, a perfetto piano con la pavimentazione stradale.

I chiusini che risultassero difettosi o rumorosi devono essere sostituiti con altri ritenuti idonei dal Comune.

Deve inoltre essere garantita la pulizia di tutti i pozzetti di raccolta delle acque piovane compresi nel tratto di strada interessata dai lavori, con l'utilizzo di macchina combinata secondo le modalità che saranno impartite dal Comune.

Ripristino marciapiedi e pavimentazioni speciali

Le pavimentazioni speciali (cubetti, masselli, lastre..) devono essere ripristinate a perfetta regola d'arte in maniera tale da non consentire l'evidenziazione di alcun segno di manomissione; i materiali e le tecniche di posa devono sempre rispettare le preesistenze. Nei casi in cui, per problemi di reperibilità di materiale identico all'esistente o per altre difficoltà tecniche non fosse possibile ripristinare perfettamente le pavimentazioni speciali manomesse, sarà facoltà del Comune imporre estensioni di ripristino elevate a tratti e/o superfici eccedenti l'area d'intervento in modo tale da assicurare sempre omogenee caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dell'intera tratta di marciapiede, strada o piazza interessata dalla manomissione.

Gli elementi devono essere rimossi esclusivamente a mano e accuratamente accatastati in prossimità dello scavo o in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale.

Per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità può essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati a cura e spese del Concessionario, presso altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino sempre a cura e spese del Concessionario; gli elementi lapidei devono essere numerati progressivamente prima della loro rimozione ed accatastati in ordine di rimozione, in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco devono essere lasciati i riferimenti sufficienti a ricollocare gli elementi stessi.

Sarà cura del titolare dell'autorizzazione analizzare preventivamente le tecniche del ripristino e raffrontarle con le effettive esigenze operative; sarà facoltà del Comune imporre anche a lavori ultimati il rifacimento dell'intero manufatto in tutti i casi in cui sia evidente il danno estetico e/o funzionale arrecato al suolo pubblico a seguito e/o in

dipendenza dell'intervento eseguito; inoltre il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire prova di aver acquistato degli elementi della pavimentazione da tenere come "scorta" nel caso in cui la pavimentazione rimossa non sia più utilizzabile.

Nel caso di interventi lungo i marciapiedi in piastrelle di qualsiasi tipo il ripristino deve essere eseguito previa formazione di opportuno sottofondo in conglomerato cementizio dosato a ql 2 di cemento R425 per mc di misto fine di fiume; detto sottofondo deve avere uno spessore minimo di cm 15 con interposta rete elettrosaldata a maglie cm10x10 diam mm 6/8.

Le piastrelle devono possedere caratteristiche identiche a quelle preesistenti, oppure a quelle preventivamente concordate con gli uffici competenti.

Le piastrelle devono essere posate con malta cementizia per mc di sabbia di fiume, oppure con opportuna stesa di colle adeguate alle caratteristiche dei materiali di posa ed all'uso degli stessi; la sigillatura dei giunti deve avvenire tramite boiaccia di cemento o altri appositi materiali (preriscaldati e similari).

Le bordure, eventualmente rimosse o non in adeguata quota, devono essere ricollocate in opera su massello di conglomerato cementizio dosato a ql 2,5 nella sezione adeguata, sostituendo eventualmente quelle danneggiate.

Il ripristino del marciapiede e/o altra area pavimentata con piastrelle e/o pavimentazioni speciali interessata dai lavori deve essere eseguito per tutta la sua larghezza e per una lunghezza non inferiore al tratto interessato dall'intervento.

Sarà cura del titolare dell'autorizzazione eseguire l'intervento in maniera tale da raccordarsi a perfetta regola d'arte con l'esistente anche realizzando gli opportuni giunti di dilatazione e/o raccordo; in caso di inadeguata realizzazione del ripristino, può essere imposto il rifacimento del ripristino ovvero l'estensione dello stesso per meglio adeguarsi all'esistente al fine di ristabilire le condizioni d'uso e di decoro preesistenti.

Nel caso di interventi su pavimentazioni in cubetti di porfido il ripristino deve essere eseguito tramite formazione di sottofondo di conglomerato cementizio, dosato a qli 2 di cemento R325 per mc, dello spessore di cm 15 con interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 cm diam. mm 6/8; ad esso deve sovrapporsi uno strato di sabbia di fiume di adeguato spessore miscela con cemento asciutto dosato a ql 1,5 per mc; la ricollocazione degli elementi deve avvenire seguendo il disegno delle pavimentazione preesistente.

Nel caso di interventi su pavimentazioni in lastre di pietra si deve provvedere prima della rimozione degli elementi alla loro numerazione; la ricollocazione in opera a fine lavori deve avvenire, previa eventuale sostituzione degli elementi deteriorati, in analogia con l'esistente compresa l'opportuna sigillatura dei giunti con adeguata stesa e scopatura di sabbia fine.

Nelle pavimentazioni in acciottolato si deve provvedere alla formazione di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a ql 2 di cemento R325 per mc di misto con interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 diam. mm 6/8; deve essere formato il fondo in sabbia di fiume di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a ql 1,5 per mc di sabbia.

I ciottoli devono essere posati a coltello a perfetta regola d'arte raccordandosi con la pavimentazione preesistente.

Le caratteristiche dei ciottoli, i disegni, decori, alternanze cromatiche ecc. devono essere uguali all'esistente prima della manomissione.

Nel caso di interventi su pavimentazioni in lastre di pietra si deve provvedere prima della rimozione degli elementi alla loro numerazione; la ricollocazione in opera a fine lavori deve avvenire, previa eventuale sostituzione degli elementi deteriorati, in analogia con l'esistente compresa l'opportuna sigillatura dei giunti con adeguata stesa e scopatura di sabbia fine.

Nelle pavimentazioni in ammattonato e/o autobloccanti di cemento si deve provvedere alla formazione di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, formato in conglomerato cementizio dosato a q.li 2 di cemento R 325 per mc di misto, con interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 di diam. mm 6/8; sopra a questo deve essere realizzato opportuno fondo in sabbia di fiume miscelata con cemento asciutto dosato a ql 1,5 per mc di sabbia.

Si deve provvedere quindi alla posa in opera di mattoni e/o autobloccanti come esistenti o comunque concordati con gli uffici competenti, a perfetta regola d'arte, rimanendo tassativamente escluso il reimpiego di quelli rotti; i giunti devono essere sigillati tramite opportuna stesa e scopatura di sabbia fine o boiacca liquida a discrezione del Comune.

Difesa dalle radici degli alberi

Nei casi in cui l'intervento avvenga in corrispondenza o in prossimità di viali alberati, piante, aiuole o giardini, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non siano arrecati danni alle piante stesse, in special modo all'apparato radicale ed aereo come previsto negli appositi articoli del vigente Regolamento del Verde comunale (qualora vigente).

In applicazione di quanto previsto dal Decreto della Regione Lombardia 3 settembre 1987 n° 412 per tutti gli interventi da effettuarsi in zone nelle quali sono presenti dei platani è obbligatorio acquisire in via preliminare specifica autorizzazione rilasciata dall'ufficio fitosanitario.

In prossimità delle essenze arboree, ove non esista una cordonatura all'interno, deve essere lasciato un tornello, attorno ad ogni albero, dalle dimensioni minime di mq 1,77 (cerchio diam. 1,50 o rettangolo lato minimo cm.120).

5.2. Prescrizioni tecniche infrastrutture

Prescrizioni tecniche

Si riporta di seguito una serie di prescrizioni tecniche di carattere generale per la progettazione e realizzazione delle opere con riferimento al Regolamento regionale del 15 febbraio 2010 n. 6.

Criteri generali

Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) la profondità minima di interrimento, di cui al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non si applica al di fuori della carreggiata. Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale), al decreto ministeriale 17 aprile 2008 (Regolamentazione tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) e al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali e regionali).

Le infrastrutture polifunzionali, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e s.m.i., devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto e dalla lunghezza delle tubazioni stesse.

Nei casi di realizzazione di infrastrutture da parte di privati, in quanto soggetti autorizzati, l'Ente autorizzante, in relazione al carattere di pubblica utilità di tali opere di urbanizzazione primaria, determina, con apposito atto, le eventuali modalità di compartecipazione alle spese ovvero le misure compensative, anche con riferimento alle modalità d'impiego degli alloggiamenti resi disponibili.

Criteri particolari

Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996.

Sono fatte salve le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al D.Lgs. medesimo.

Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete; per le stesse si fa rinvio alle norme tecniche UNI - CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso. In tal caso, il tratto di tubazione posta nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI - CEI "Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali", di cui alla norma UNI - CEI "Servizi tecnologici interrati", alla norma UNI - CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", al decreto ministeriale 24 novembre 1984 e s.m.i.

6. Disposizioni finali

6.1. Programmazione degli interventi da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale nel caso di:

- Realizzazione di nuove opere stradali e/o delle relative pertinenze stradali;
- Manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento di opere stradali esistenti e/o delle relative pertinenze stradali esistenti;
- Realizzazione di nuove opere di pubblica fognatura e/o acquedotto;
- Manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento di opere di pubblica fognatura e/o acquedotto esistenti;

informerà i soggetti concessionari di pubblici servizi concordando in via preliminare i tempi per la:

- Realizzazione e/o manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento di condotte gas, di impianti di pubblica illuminazione, di elettrodotti interrati, di impianti per telecomunicazioni, di Fognature, ecc.
- Realizzazione degli allacciamenti alle utenze private ai predetti impianti;

L'Amministrazione si impegna, nel caso di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione e/o rifacimento di opere stradali esistenti e/o delle relative pertinenze stradali esistenti, ad informarne la popolazione interessata, direttamente o con altri mezzi di informazione disponibili, sollecitando i cittadini affinché richiedano, in tempo utile, eventuali allacci.

6.2. Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

6.3. Validità'

Il presente regolamento abroga le norme previste da precedenti regolamenti e contrastanti con esso.

Le prescrizioni riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale.

6.4. Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica
- a tutti i responsabili dei servizi comunali

6.5. Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO A - SCHEMA TIPO ISTANZA DI CONCESSIONE (ALL. 2 Dgd 6630/2011)

Spett.le

.....
.....
.....
.....

[CAP] [Città], [data]

Via [.....]

Oggetto: Istanza di concessione /autorizzazione/nulla osta per.....
in via/piazza Comune/Provincia di (...).

Per le esigenze di fornitura del servizio di di interesse pubblico, il sottoscritto nato a (....) il, nella qualità di della con sede in, via/piazza n., chiede il rilascio di.....per l'impianto di seguito descritto:

Descrivere sinteticamente e in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri Enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- evidenziare tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Si allegano alla presente istanza i disegni, in osservanza agli indirizzi della Regione Lombardia.

Per le copie in formato digitale si allegano

Si assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte.

Distinti saluti.

Data..... Firma.....

Rif. : Sig. tel

Allegati:

n.disegni n.....copie

Copie in formato digitale n.

Nota allegata:

E' necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima sia su supporto cartaceo che digitale utile per la rappresentazione e l'individuazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
- stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
- schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10.7.2002;
- ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
- sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
- particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Della precisione e della rispondenza della documentazione allegata all'istanza resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

**ALLEGATO B - SCHEMA TIPO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, IN SANATORIA,
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Bollo da
€ 14,62

Al Responsabile
dell'Ufficio per il Sottosuolo
del Comune di

Il/La _____ sottoscritt_____ residente a _____
_____ in _____ via/
piazza _____
nella _____ qualità _____ di _____ della
Ditta/Società _____
con _____ sede _____ in _____ via
/piazza _____
Comune _____ cod. _____ fiscale _____ -
p.iva _____

**COMUNICA CHE HA REALIZZATO UN INTERVENTO DI MANOMISSIONE DI SUOLO
PUBBLICO UBICATO IN:**

Via/piazza _____
Dimensione scavo _____
Tipo di pavimentazione _____
Inizio lavori in data _____
Impresa che ha eseguito i lavori _____
Resosi necessario per la seguente causa di forza maggiore:

e che HA OCCUPATO IL SUOLO PUBBLICO PER MQ

Si allegano alla presente:

- ➔ relazione tecnica
- ➔ elaborati grafici
- ➔ documentazione fotografica
- ➔ n. 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione

Firma del richiedente

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto _____
residente a _____
in via / piazza _____

DICHIARA

- di aver assunto l'incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere oggetto di domanda;
- che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- di essersi attenuto alle condizioni generali inerenti la rottura del suolo pubblico e di attenersi alle prescrizioni tecniche impartite per i ripristini del suolo manomesso
- di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione che verrà controfirmato dal committente e dall'impresa esecutrice.

Si precisa che i lavori sono stati, comunque, effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al PUGSS del comune di nonché nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nello schema approvato dall'Amministrazione.

Lì

Firma del Direttore dei Lavori

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I SOTTOSCRITTI

cognome - nome - indirizzo n. telefono

in qualità di richiedente-committente
in qualità di rappresentante dell'impresa

DICHIARANO

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

ALLEGATO C – SCHEMA TIPO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Al Responsabile
dell'Ufficio per il Sottosuolo
del Comune di

AUTORIZZAZIONE N°/DEL _____
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO: _____
MOTIVO DELL'INTERVENTO: _____
RICHIEDENTE: _____
DIRETTORE DEI LAVORI/COMMITTENTE RESPONSABILE _____
RESPONSABILE SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. _____
IMPRESA ESECUTRICE _____
INIZIO LAVORI: _____

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE RESPONSABILE

Il sottoscritto _____
residente a _____
in via / piazza _____

DICHIARA

- di assumere l'incarico di Direttore dei Lavori/Committente Responsabile relativo alle opere oggetto di domanda;
- che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- di attenersi alle prescrizioni tecniche inerenti all'autorizzazione di rottura suolo pubblico;
- di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione che verrà controfirmato dal committente e dall'impresa esecutrice.

Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomissione del suolo pubblico nonché dall'autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno impartite.

Lì

Firma

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I SOTTOSCRITTI

cognome – nome – indirizzo n. telefono

in qualità di richiedente-committente

in qualità di rappresentante dell'impresa

DICHIARANO

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

ALLEGATO D – SCHEMA TIPO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al Responsabile
dell'Ufficio per il Sottosuolo
del Comune di

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
per ripristino di manomissione di suolo pubblico**

AUTORIZZAZIONE N°/DEL _____
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO: _____
MOTIVO DELL'INTERVENTO: _____
RICHIEDENTE: _____
DIRETTORE DEI LAVORI/COMMITTENTE RESPONSABILE _____
RESPONSABILE SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. _____
IMPRESA ESECUTRICE _____
INIZIO LAVORI: _____
FINE LAVORI: _____

In riferimento all'autorizzazione di cui sopra si dichiara che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle normative vigenti nonché alle prescrizioni tecniche impartite da parte dell'amministrazione comunale.

Allegato (solo in caso di estensione/ristrutturazione della rete tecnologica oggetto di intervento): grafico di aggiornamento della cartografia della rete, aggiornato alle eventuali modifiche apportate al progetto in sede di esecuzione pratica dei lavori, in formato shape (o cad) georeferenziato.

Lì

Il titolare dell'autorizzazione Committente

Direttore dei Lavori

L'Impresa

**ALLEGATO E - SCHEMA TIPO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER
OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER MANOMISSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO**

Al Responsabile
dell'Ufficio per il Sottosuolo
del Comune di

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Il/la
sottoscritto/a _____
residente in _____ Via _____
(oppure): in qualità di _____ della ditta / società
_____ con sede in _____ Via _____
tel. _____ fax _____ cell. _____

CHIEDE

l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico e per l'occupazione temporanea con cantiere edile e deposito di materiale e mezzi precisando quanto segue:

- a) ubicazione dell'area / spazio per la quale si richiede l'autorizzazione:
Via / Piazza _____
- b) superficie da occupare mq. _____ **dal giorno** _____ durata
giorni _____
- c) motivi dell'occupazione: _____
- d) Tipologia della pavimentazione del suolo pubblico da manomettere: (tipo strada
/marciapiede/ecc) _____
- e) (se per rete tecnologica) tipologia rete tecnologica da realizzare (acquedotto,
fognatura, gas, energia elettrica, telefono) e lunghezza, _____
- f) Lavori eseguiti dall'impresa _____
- g) (se necessario) targa mezzi impiegati dall'impresa _____
- h) eventuali estremi del permesso a costruire/autorizzazione edilizia/dia/autorizzazioni
varie:

- i) Si ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare NO SI
della via/p.za _____ dal civ.n° _____ (acquisire ordinanza POLIZIA
LOCALE)

documenti allegati:

- n. 1 marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione;
- estratto planimetria comunale in scala 1:2000, con l'indicazione dell'area di intervento;
- planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500, opportunamente quotata con l'indicazione delle aree
- spazi pubblici oggetto della presente richiesta;
- documentazione fotografica.

Per detti lavori, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste dall' art 76 del DPR 445/2000 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, DICHIARA di sottostare alle condizioni previste dal Comune dinel provvedimento autorizzativo ed alle norme vigenti previste dal codice della strada e SI IMPEGNA a restituire il suolo occupato e manomesso, nel pristino stato a perfetta regola d'arte e a comunicare agli uffici comunali ogni inconveniente che si dovesse verificare. DICHIARA di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune per danni arrecati o tributi non versati. SI IMPEGNA a

versare le spese di istruttoria della pratica (1 marca da bollo per la risposta) e il canone di occupazione di suolo pubblico e a chiedere ordinanza alla Polizia Locale per la modifica della viabilità.

Lì, _____

Il Richiedente (firma leggibile)

ALLEGATO F – SCHEMA TIPO RICHIESTA DI ORDINANZA PER PROVVEDIMENTI VIABILISTICI

Al Comando di Polizia Locale
del Comune di

OGGETTO: Richiesta di ordinanza per provvedimenti viabilistici in via _____ Per _____ lavori di _____

Il/la sottoscritto/a _____
residente in _____ Via _____
(oppure): in qualità di _____ della ditta/società _____
con sede in _____ Via _____
tel. _____ fax _____ cell. _____
dovendo eseguire lavori di manomissione di suolo pubblico (autorizzazione n. del
.....) in via

CHIEDE

Per giorni A partire dal giorno il seguente provvedimento
in via dal civ. al civ.
Oppure da via..... a via

(barare la voce o le voci che interessano)

- la temporanea sospensione della circolazione dei veicoli
- il temporaneo restringimento della carreggiata
- il temporaneo senso unico alternato
- il temporaneo divieto di sosta
- il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata

Quanto sopra:

- in quanto l'esigua larghezza stradale è occupata dal cantiere stradale
- in quanto le opere di scavo per larghezza e profondità non garantiscono le condizioni minime di sicurezza al traffico veicolare e pedonale
- in quanto la recente messa in quota dei chiusini, caditoie o altri manufatti stradali non hanno raggiunto la necessaria maturazione per essere percorribili dal traffico veicolare
- per garantire le operazioni di montaggio/smontaggio di attrezzature edili

Si allega, per maggior chiarezza, una planimetria riportante il tratto di strada interessato dai lavori.

Per comunicazioni urgenti inerenti i lavori di cui sopra dovrà essere contattato il sig. _____ Tel. _____ il quale, in qualità di responsabile del cantiere, dovrà intervenire prontamente in qualsiasi momento della giornata al fine di provvedere al ripristino o alla messa in sicurezza dell'area di lavoro.

Si precisa che in caso di inadempienza o di irreperibilità verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Lì, _____

Firma _____

N.B.: la richiesta dovrà essere presentata, all'ufficio protocollo, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio lavori, al fine di consentire l'espletamento di tutte le procedure

ALLEGATO G – SCHEMA TIPO – DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

(da integrare eventualmente con quanto indicato nell'allegato 3 Ddg 6630/2011)

Atti Com.li n.

Fasc. n.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Il sottoscritto in rappresentanza della Società - P.IVA - con sede legale a, in via/piazza, in qualità di, intendendo eseguire opere di posa delle proprie reti, e successivamente di manutenzione, esercizio e sviluppo delle stesse, lungo le strade di pertinenza del Comune di

Dichiara

per sé, successori ed aventi causa, a seguito di consenso del Comune, di accettare le seguenti condizioni.

IMPEGNI DELL'OPERATORE:

1. L'operatore realizzerà la propria rete sulla base delle proprie norme di installazione e di intervento, nonché rispettando le normative tecniche di riferimento vigenti.
2. Tutti i lavori e le opere, fatta eccezione degli interventi per guasto, dovranno essere preventivamente autorizzate ed eseguite a regola d'arte a cura e spese dell'operatore, secondo le prescrizioni dettate dal Comune con l'autorizzazione.
3. L'operatore è tenuto a realizzare i propri lavori in totale conformità alla documentazione presentata, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
4. I lavori dovranno essere ultimati nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine stabilito dall'autorizzazione, salvo proroga concordata con il Comune e saranno sottoposti a verifica da parte del Comune stesso, che in ogni tempo potrà impartire quelle ulteriori prescrizioni ritenute necessarie ai fini della sicurezza pubblica e della circolazione veicolare.
5. Qualora per l'esecuzione delle opere sia necessario il rilascio, secondo le disposizioni vigenti, di provvedimenti autorizzativi da parte di enti terzi, l'operatore si impegna a non iniziare qualsiasi lavoro senza averli preventivamente ottenuti; così dicasi per i necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte di enti o istituzioni preposte alla tutela di beni ambientali ed architettonici, nel caso i lavori e/o le opere ricadano in zone sottoposte a regime di vincolo.
6. L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute negli articoli 15 (Atti vietati), 20 (Occupazione della sede stradale), 21 (Opere, depositi e cantieri stradali) del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/92 n°285 e negli articoli dal 29 al 43 compresi del Regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/92 n°495 e relative successive modificazioni.
7. L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte e resta comunque responsabile, tenendo sollevato il Comune di tutti i danni o sinistri che dovesse arrecare al sito in dipendenza dei lavori autorizzati per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dei propri impianti.
8. L'operatore deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle in modo completo e soddisfacente secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla regione Lombardia (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790).
9. L'operatore è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete.

10. Qualora per la posa degli impianti/infrastrutture l'Amministrazione ritenesse necessario, per motivi di sicurezza, ordinare la chiusura al traffico della strada, l'operatore dovrà presentare apposita richiesta di interruzione del traffico con adeguato preavviso non inferiore a 15 gg. lavorativi. In conformità all'ordinanza emessa è a carico dell'operatore la fornitura e posa della segnaletica verticale e orizzontale e, a fine lavori, la relativa rimozione/cancellazione con ripristino quo ante della preesistente segnaletica (sia verticale che orizzontale).

11. L'operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico relativamente agli interventi oggetto della concessione/autorizzazione in tutte le fasi di esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione - ove ritenga che particolari condizioni lo consiglino - si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore la necessità di richiedere specifica ordinanza, anche in corso d'opera, per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare.

12. Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, l'Amministrazione ha facoltà di fare interrompere immediatamente gli stessi senza oneri di alcun tipo nei confronti dell'operatore attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche intervenute. In tali casi l'operatore dovrà a proprie cure e spese e secondo le istruzioni ricevute mettere preventivamente in sicurezza il cantiere. In tal caso sarà prevista da parte dell'Amministrazione una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.

13. E' pure facoltà dell'Amministrazione verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

14. Nell'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione.

15. L'operatore è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale conformità alla documentazione presentata, nel più breve tempo possibile (comunque, salvo proroga, entro il termine stabilito) nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'elaborato progettuale allegato alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

16. Su richiesta dei soggetti indicati dall'art.28 del D.Lvo. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i., potranno essere stipulate nel rispetto dei principi contenuti nel presente disciplinare apposite convenzioni.

17. La costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati dall'operatore, nonché il ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze a seguito degli interventi, saranno sempre a totale carico dell'operatore stesso.

18. In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, e dei relativi depositi ed occupazioni, il Comune sarà integralmente tenuta indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

19. L'operatore garantisce, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza del proprio impianto installato, oggetto di autorizzazione assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando il Comune da ogni responsabilità. Pertanto l'Operatore manleva comunque il Comune da ogni eventuale responsabilità o danno derivante o connesso alle proprie attività di realizzazione, utilizzazione, spostamento, vigilanza, esercizio dell'impianto oggetto di autorizzazione/concessione.

20. L'operatore è responsabile e sopporta ogni onere e costo relativo alla vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

21. Qualora l'operatore non porti a compimento o non osservi le prescrizioni riguardanti la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento comunale per l'esecuzione dei lavori, o esegua le stesse in modo incompleto o insoddisfacente, fermo restando la possibilità di prorogare detti termini su

motivata richiesta dell'operatore stesso, permanendo lo stato di inottemperanza alla scadenza del termine perentorio successivamente indicato dal Comune con comunicazione scritta, quest'ultimo escute la fideiussione ed effettua direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino, lasciando impregiudicata ogni altra azione e richiesta.

22. Il Comune, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti tecnologici di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della proprietà stradale. In tal caso, laddove possibile, il Comune, nella realizzazione della propria opera stradale, prevederà delle infrastrutture da destinare agli operatori per la risoluzione delle interferenze contingenti o che ne richiedano successivamente l'utilizzo. L'operatore si impegna a concordare sempre con il Comune i tempi e le modalità degli spostamenti e a rispettarli.

23. Eseguiti i lavori, l'operatore dovrà comunicare al Comune l'avvenuto ripristino dell'area oggetto di intervento al fine di permettere al Comune stesso di effettuare il sopralluogo di verifica ed accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche impartite.

24. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati, l'operatore dovrà attivare opportuna polizza fideiussoria che, in caso di interventi ricorrenti e/o programmati nell'anno solare, potrà essere unica e riferita a tutti gli interventi da effettuarsi con le modalità previste nel "Regolamento per l'uso e la manomissione del sottosuolo delle strade e loro pertinenze di proprietà comunale, delle aree pubbliche di proprietà comunale od assoggettate a servitù". L'importo della polizza sarà commisurato al valore delle opere di ripristino stradale, determinato sulla base di un computo metrico estimativo i cui prezzi unitari di riferimento sono quelli del "LISTINO PREZZI DELLE OPERE IN EDILIZIA IN VARESE" del semestre antecedente a quello durante il quale viene richiesta

l'autorizzazione.

25. Il presente Disciplinare ha la durata massima di 29 anni dalla data di sottoscrizione, pertanto non vincola ad alcuna servitù la strada comunale e/o le pertinenze della stessa, che possono subire ogni tipo di variante planoaltimetrica.

26. Gli operatori, per l'occupazione del sito, sono tenuti a corrispondere al Comune, secondo le disposizioni normative vigenti, la TOSAP/COSAP (D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i.).

27. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune e inerenti il presente Disciplinare, si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi.

28. A norma del D.P.R. n. 131 del 24.6.1986, il presente Disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; in tale ipotesi le spese di registrazione e tutte le conseguenti di carattere fiscale, di qualunque genere, saranno a carico dell'operatore, restando sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

29. Al presente Disciplinare faranno riferimento tutte le specifiche autorizzazioni che il Comune rilascerà all'operatore per gli interventi da effettuare sul sito oggetto della presente concessione.

PRESA D'ATTO:

L'operatore prende atto del contenuto del "REGOLAMENTO PER L'USO E LA MANOMISSIONE DEL SOTTOSUOLO:

DELLE STRADE E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' COMUNALE o di competenza del comune, delle aree pubbliche di proprietà comunale o gravate, a qualsiasi titolo, da idonea servitù a favore del Comune", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del, e si obbliga ad attenersi a scrupolosamente al contenuto dello stesso ed in particolare accetta le obbligazioni, nessuna esclusa, a suo carico ivi contenute.

IL CONCESSIONARIO
